SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

03A01484

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Ponza (Latina) ed il sindaco nella persona del sig. Mario Balzano;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Latina in data 3 aprile 2002, confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 17 giugno 2002 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione datata 19 dicembre 2002, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ponza (Latina) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ponza (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mario Balzano.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Latina del 3 aprile 2002, confermata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza del 17 giugno 2002, e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione, datata 19 dicembre 2002, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponza (Latina).

Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellafiume e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castellafiume (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellafiume (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Pezzoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellafiume (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 gennaio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellafiume (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinaldo Pezzoli.

Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Torino di Sangro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Torino di Sangro (Chieti) ed il sindaco nella persona del sig. Donato Iezzi;

Considerato che, in data 25 gennaio 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torino di Sangro (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torino di Sangro (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Donato Iezzi.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torino di Sangro (Chieti).

Roma, 18 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Formia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Formia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da ventisei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Formia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Formia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 03/999/Gab. del 22 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Formia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Di Caprio.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Bianco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo) ed il sindaco nella persona del dott. Giacomo Walter Locatelli;

Considerato che, in data 31 gennaio 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio De Bonis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giacomo Walter Locatelli.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 185/13.3/Gab. del 21 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Bianco (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio De Bonis.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Lambrugo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lambrugo (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lambrugo (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Venturo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lambrugo (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 703/03/1° settore EE.LL. del 20 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lambrugo (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Venturo.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Laglio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Laglio (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laglio (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Giacomino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laglio (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 febbraio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 725/03/1° settore EE.LL. del 21 febbraio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laglio (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Giacomino.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A02642

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 9 dicembre 2002.

Trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 sulla gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la circolare AIPA/CR/28 del 7 maggio 2001, relativa alla definizione degli standard, delle modalità di trasmissione, del formato e dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Considerato l'avviso del Ministro per la funzione pubblica, ai sensi della disposizione di reciproco raccordo, contenuta sia nella delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Lucio Stanca, sia in quella al Ministro Luigi Mazzella, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, recante indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002, che prevede, al paragrafo 2, che tra i riferimenti obbligati delle priorità dell'azione di Governo vi sia la digitalizzazione dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di e-government e di e-procurement secondo le linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002 recante indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2002, che conferma, al paragrafo 1.3, che la digitalizzazione delle Amministrazioni ed il miglioramento della qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni anche attraverso il massimo utilizzo delle reti telematiche costituiscono fondamentali linee d'azione del Governo;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, recante lineee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione che, al n. 3.1, fa riferimento all'esigenza di dare una maggiore trasparenza ai cittadini relativamente alla istanze di informazioni presentate alle amministrazioni dello Stato, nonché alle iniziative relative al sistema di protocollo informatico;

Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni che prevede, tra le finalità al cui perseguimento la stessa si propone di contribuire, la realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione incentrato sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa;

EMANA

la seguente direttiva in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali

PREMESSA.

La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Per le regioni e gli enti locali e territoriali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa. Può rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioini pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il legislatore ha in questi anni emanato diverse norme volte a regolare gli aspetti concernenti la gestione elettronica dei documenti amministrativi per attuare la legge n. 59/1997 che ha dato validità giuridica al documento informatico; tale attività normativa ha portato alla emanazione di norme disciplinanti sia la firma digitale (decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e relative regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 8 febbraio 1999); sia la tenuta dei sistemi di protocollo informatico (decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 e relative regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000). Tali norme, ad eccezione di quelle recanti le citate «regole tecniche», sono poi confluite nel testo unico sulla documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Ulteriori norme sono state emesse per garantire la interoperabilità dei sistemi di protocollo (Circolare n. 28 Aipa 7 maggio 2001). Dal punto di vista della archiviazione del documento elettronico è stata emanata nel luglio del 1998 la deliberazione n. 24/1998 successivamente sostituita dalla deliberazione n. 42/2001; tale deliberazione si propone lo scopo di regolare la fase di conservazione dei documenti conformi alle normative precedentemente citate. Infine è stato emanato il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante l'attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche che rende la normativa italiana sulla firma elettronica coerente con quella europea; fra le disposizioni citate si ritiene utile ricordare in particolare quelle concernenti i requisiti dei sistemi di cui agli articoli 52, 53, 55 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed all'art. 7 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 fissa al 1° gennaio 2004 il termine per la realizzazione dei sistemi finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi, lasciando a ciascuna amministrazione la scelta delle modalità organizzative e delle soluzioni tecnologiche da adottare.

Considerato il grande impatto sull'organizzazione delle amministrazioni ed in particolare sui sistemi di gestione dei flussi documentali è necessario che tutte le amministrazioni provvedano per tempo alla individuazione delle aree organizzative omogenee (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), come peraltro richiamato dalla direttiva «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» emanata il 21 dicembre 2001, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 febbraio 2002, n. 30, che ha sottolineato l'importanza del tema della trasparenza dell'azione amministrativa, intesa, in questo contesto, come concreto diritto del cittadino e dell'impresa di conoscere lo stato delle attività amministrative che li riguardano e avere la garanzia che tali attività siano condotte nel rispetto di regole di priorità e massimo impegno, nonché le opportunità che i sistemi di gestione del protocollo informatico offrono al riguardo.

Inoltre si ricorda che il Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione ha approvato, il 13 febbraio 2002, un documento in cui sono stati definiti i dieci obiettivi fondamentali di legislatura, uno dei quali ha riguardato il tema della trasparenza dell'azione amministrativa. Tale obiettivo è coerente con il principio che l'azione delle amministrazioni debba essere guidata dalle esigenze degli utenti.

OBIETTIVI.

L'obiettivo primario di questa direttiva è quello di promuovere in tutte le amministrazioni centrali e gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale la realizzazione di sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali.

Ciò allo scopo di assicurare il più rapido e proficuo utilizzo del documento informatico e della firma elettronica negli scambi di documenti ed atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il protocollo informatico e, più in generale, la gestione elettronica dei flussi documentali hanno la finalità di migliorare l'efficienza interna degli uffici attraverso l'eliminazione dei registri cartacei, la riduzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali. Inoltre con tali sistemi ci si pre-

figge di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che consentano l'accesso allo stato dei procedimenti ed ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed altre amministrazioni.

Per conseguire tali obiettivi è necessario che le amministrazioni, oltre ad ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente (cd. «nucleo minimo», articoli 55 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), provvedano ad avviare progetti destinati a diffondere l'utilizzo di documenti elettronici sia al loro interno che negli scambi con i soggetti esterni, con lo scopo di facilitare e favorire l'accesso alle informazioni disponibili sui procedimenti e sui documenti protocollati.

INTEROPERABILITÀ E FLUSSI DOCUMENTALI.

L'azione coordinata di interventi che definiscono il quadro normativo e progettuale del nuovo sistema di gestione elettronica dei documenti ha prodotto:

la realizzazione da parte del Centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione di un indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000; informazioni in proposito si trovano sul sito http//indicepa.gov.it;

la realizzazione di un sistema di posta elettronica certificata, cioè di un sistema che certifichi l'identificazione univoca del mittente e del destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, art. 14, allo scopo di fornire, nell'immediato, alle amministrazioni uno strumento sicuro di scambio di messaggi ufficiali e, in prospettiva, al cittadino e all'impresa un canale aggiuntivo di comunicazione con la pubblica amministrazione caratterizzato da rapidità ed efficienza.

Premesso che lo sviluppo di strumenti quali la firma elettronica ed il protocollo informatico, integrati con servizi di interoperabilità, rende possibile la realizzazione effettiva di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali, si ricorda che, nell'ambito di una comunicazione tra i sistemi di protocollo di differenti amministrazioni, o tra differenti sistemi di protocollo della stessa amministrazione, si ritiene garantita la interoperabilità tra detti sistemi quando è consentito al sistema ricevente di trattare automaticamente le informazioni trasmesse dal sistema mittente.

Su tale tematica è possibile fare riferimento al testo del titolo «Interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito» emanato dall'Aipa e disponibile sul sito web http://protocollo.gov.it dedicato alla tematica oggetto della presente direttiva.

IMPLICAZIONI OPERATIVE PER LE AMMINISTRAZIONI.

Al fine di attuare la normativa vigente e usufruire dei servizi resi disponibili dal Centro tecnico, è necessario che le amministrazioni nei prossimi mesi svolgano un articolato insieme di azioni nell'ambito della gestione elettronica dei documenti e della trasparenza amministrativa, azioni che sono di seguito descritte.

LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI.

Per i sistemi di gestione elettronica dei documenti è necessario:

individuare le aree organizzative omogenee (AOO) e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

comunicare al Centro tecnico la casella ufficiale di posta elettronica per l'iscrizione delle AOO nell'indice delle P.A.; indicazioni operative in tal senso saranno inviate dal Centro tecnico e sono presenti sul sito http://indicepa.gov.it;

comunicare al Centro tecnico, per ogni AOO istituita, il nominativo del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

adottare, per ogni AOO istituita, il manuale di gestione come previsto dalle regole tecniche (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000);

pubblicare e rendere accessibile tramite internet il manuale di gestione che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico. Il manuale comprende analisi, decisioni, piani, *iter* delle attività, classificazioni, ecc., definiti in relazione alle specificità organizzative, funzionali, strutturali e di servizio dell'amministrazione di riferimento; assumono particolare rilievo le disposizioni in merito alla pianificazione degli interventi, alla gestione ed all'*iter* di lavorazione dei documenti, dei sistemi di classificazione ed alle modalità di accesso;

predisporre un progetto operativo per la progressiva messa in opera di sistemi di protocollo informatico integrati con la posta elettronica certificata e la firma elettronica ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nel rispetto dei principi di interoperabilità di cui alla circolare Aipa del 7 maggio 2001;

predisporre correlate attività di formazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi della direttiva sulla formazione del Ministro della funzione pubblica del 13 dicembre 2001;

fornire informazioni al Centro tecnico sullo stato di avanzamento dei progetti al fine di permettere delle rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione della normativa.

È necessario che le amministrazioni completino le attività precedentemente descritte entro il 31 maggio 2003.

A questo fine le amministrazioni in indirizzo definiscono un piano d'azione dettagliato che preveda lo svolgimento delle attività su elencate tenendo conto della scadenza del 1° gennaio 2004 prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per l'adozione del sistema di protocollo informatico e di comunicare, entro il 28 febbraio 2003, tale piano d'azione al Centro tecnico.

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

Per l'attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa, così come intesa da questa normativa, le amministrazioni svolgono, entro il 28 febbraio 2003, le seguenti azioni:

comunicare al Centro tecnico il nome di in referente, al fine di definire le attività di interesse comune e concordare i relativi tempi di realizzazione;

individuare i servizi di propria competenza erogati ai cittadini e alle imprese sia con modalità tradizionali che in rete;

pianificare, secondo criteri di priorità, l'attuazione della trasparenza dell'azione amministrativa come definita in precedenza, tramite la predisposizione di progetti orientati a fornire ai cittadini e alle imprese servizi informativi attraverso canali telematici diretti o tramite intermediazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico;

migliorare la comunicazione tra gli uffici e gli URP al fine di migliorare la comunicazione esterna e l'esercizio del diritto di accesso;

compilare, per ogni progetto una scheda informativa, secondo lo schema riportato in allegato 1, da inviare al Centro tecnico. La scheda contiene gli elementi informativi essenziali per pianificare l'attuazione del progetto di trasparenza.

IL RUOLO DEL CENTRO TECNICO E DEL CENTRO DI COMPETENZA PER IL PROGETTO PROTOCOLLO INFORMATICO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

Il Centro tecnico, continuando le attività svolte fin qui dall'AIPA, ha istituito un centro di competenza per il progetto protocollo informatico e trasparenza amministrativa, quale unico punto di riferimento, che svolgerà funzioni di indirizzo e coordinamento e promuoverà iniziative di affiancamento, per garantire l'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso:

le informazioni, le esperienze e i servizi messi a disposizione tramite il sito web sulla gestione elettronica dei documenti http://protocollo.gov.it;

la collaborazione che sarà fornita dal centro di competenza, che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@gov.it.

Roma, 9 dicembre 2002

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 170

ALLEGATO 1

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Compilare, per ogni progetto di trasparenza, una scheda informativa da inviare al Centro tecnico presso il centro di competenza del progetto protocollo informatico e trasparenza amministrativa che contenga:

la denominazione del progetto;

il nome dell'amministrazione e del referente;

la data indicativa di erogazione del servizio di trasparenza;

la denominazione dei procedimenti amministrativi oggetto di trasaparenza e una descrizione del loro iter;

per ogni procedimento amministrativo, la denominazione dell'ufficio responsabile e l'insieme delle fasi di cui è reso possibile conoscere lo stato.

Tali informazioni potranno essere fornite secondo il seguente schema.

TABELLA 1

Progetto di trasparenza

Per ogni progetto di trasparenza indicare la denominazione del progetto, la denominazione dell'amministrazione proponente, il referente del progetto e la data indicativa in cui l'amministrazione intende fornire il servizio di trasparenza.

Num.	Denominazione progetto	Amministrazione/Ente	Referente	Data indicativa di erogazione del servizio di trasparenza (mese e anno)
1	Esempio: Invalidità civile	Esempio: Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - Divisione XI		
2				
...				

TABELLA 2

Procedimenti amministrativi

Riportare la denominazione, una descrizione dell'*iter* del procedimento amministrativo oggetto del progetto di trasparenza e la denominazione dell'ufficio responsabile.

Num.	Denominazione procedimento amministrativo	Descrizione e indicazione della struttura responsabile	Ufficio responsabile
1	Esempio: Ricorsi pensioni di invalidità civile	Esempio: Richiesta del riconoscimento di una invalidità civile. Verbale negativo da parte della ASL competente. Ricorso avverso la decisione presso il MEF entro sessanta giorni. Esame della documentazione ed eventuale richiesta di ulteriore documentazione effettuata da parte dell'ufficio XIII se la prima fase ha esito positivo si passa ad una seconda fase, gestita dall'ufficio XIV, che prevede l'effettuazione di ulteriori verifiche mediche, da parte di apposita commissione. Emissione di un nuovo verbale. Il verbale torna successivamente all'Ufficio XIII che predispone il provvedimento finale di accoglimento o rigetto del ricorso.	Esempio: Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - Divisione XI
2			
...			

TABELLA 3

Procedimenti-Fasi

Nell'ambito dell'*iter* del procedimento amministrativo, definire le fasi di cui è possibile conoscere lo stato. Ad esempio, per un procedimento di richiesta di contributi l'amministrazione potrebbe decidere di far conoscere lo stato delle seguenti fasi: ricezione, istruttoria, delibera.

Num.	Denominazione procedimento	Insieme delle fasi
1	Esempio: richiesta di contributi	Esempio: ricezione - istruttoria - delibera
2		
3		
...		

03A02503

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Palmiotti Fabrizio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Palmiotti Fabrizio nato a Bari il 12 ottobre 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Preso atto che il riconoscimento richiesto dal sig. Palmiotti riguarda un «titolo assimilato a un diploma» ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, della direttiva 89/48 CEE e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 115/1992, come attestato dal «Chaetered Institution of Building Services Engineers in data 24 settembre 1998 e dal «The Engineering Council Subroup A» in data 26 ottobre 1998, reso equivalente al titolo accademico di Bachelor of electrical engineering with honours in electrical engineering;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto al «Chartered Building Services Engineer» e al «The Engineering Council» come chartered engineer;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi del 1° luglio 2002 e del 29 novembre 2002;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Palmiotti Fabrizio nato a Bari il 12 ottobre 1965, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

03A02512

DECRETO 18 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lacroix Catherine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Lacroix Catherine, nata a Rocourt (Belgio) il 12 settembre 1976 cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di assistante sociale, conseguito in Belgio ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di assistente sociale conseguito presso l'«Haute école Lèon-Eli Troclet-Departement social ISIS Liège» il 30 giugno 1998;

Vista la determinazione della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lacroix Catherine, nata Rocourt il 12 settembre 1976, cittadina belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) Metodi e tecniche del servizio sociale (secondo il programma previsto per la terza annualità del corso accademico).

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale consiste nella discussione vertente sulla materia indicata nel decreto di riconoscimento, secondo il programma previsto per la terza annualità del corso accademico.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A02513

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2003 e scadenza 1° luglio 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594687/CI 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 68.571.523,60, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 786812/CI 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1996/2006, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 1.113.255.353,00, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 787053/CI 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di € 4.643.211.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

n. 033958/VA 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1998/1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di € 431.804.000,00, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (estinzione crediti consorzi agrari);

n. 475791/CI 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999 come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di € 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 012649/CI 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di € 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

n. 19783/CI 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di € 320.630.000, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° gennaio 2003 e scadenza 1° luglio 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° gennaio 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° luglio 2003, è accertato nella misura del:

1,65% per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422), cedola n. 15;

1,65% per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596), cedola n. 15;

1,65% per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 13;

1,50% per i CCT 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo IT0003057764), cedola n. 11;

1,50% per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 7;

1,50% per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 5;

1,50% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059) cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi € 121.124.424,96 così ripartiti:

€ 1.131.430,14 per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367422);

€ 18.368.713,32 per i CCT 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo IT0000367596);

€ 76.612.981,50 per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

€ 6.477.060,00 per i CCT 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo IT0003057764);

€ 7.703.295,00 per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

€ 6.021.495,00 per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

€ 4.809.450,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il direttore: CANNATA

03A02504

DECRETO 11 febbraio 2003.

Nuovo modello di «Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni.».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonché modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;

Visto, altresì, l'art. 1-*bis* della citata legge n. 383 del 2001, concernente la procedura per l'emersione progressiva del lavoro irregolare, come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2002, con la quale è stato approvato il programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge n. 383 del 2001;

Considerato che il CIPE, con deliberazione n. 38 del 6 giugno 2002, ha approvato le linee guida per il piano straordinario di accertamento previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 383 del 2001, e per l'attuazione della procedura di emersione progressiva del lavoro irregolare prevista dall'art. 1-*bis* della stessa legge;

Ritenuto che, a seguito della modifica del predetto art. 1-*bis* della legge n. 383 del 2001 ad opera del citato decreto-legge n. 210 del 2002, occorre approvare il nuovo modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo modello di dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

1. È approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di «Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare», da utilizzare in sostituzione di quello approvato con decreto 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

2. Il modello di cui al comma 1 è composto dal frontespizio nonché dal quadro *A*, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro *B*, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro *C*, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Art. 2.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www. agenziaentrate.it

2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere, altresì, prelevato da siti Internet diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente decreto.

3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Art. 3.

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 è presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in quanto compatibili. La presentazione telematica della dichiarazione può essere effettuata, in via alternativa:

a) direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;

b) tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato regolamento;

c) consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curerà l'invio telematico.

2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 è effettuata secondo le specifiche tecniche da approvare con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

3. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 4.

Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive

1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono versate secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Nuovo modello di

Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare

Art. 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, l'I.N.P.S., i Comuni) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Modalità del trattamento	Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: • verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate; • verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, altre amministrazioni pubbliche).
Titolari del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, che qualora si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Nuovo modello di
Dichiarazione di emersione progressiva
del lavoro irregolare

CODICE FISCALE

AGENZIA
DELLE ENTRATE

QUADRO A

ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Mod. N

SEZ. I
DATI DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

Comune del luogo ove ha sede l'unità produttiva 1

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO
Protocollo 2
Data 3

Sede dell'unità produttiva 4

Provincia 5
Codice Catastale 6
Periodo di adeguamento 7

SEZ. II
ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Codice Fiscale 8

Cognome 9
Nome 10

Sesso (M o F) 11
Data di nascita 12
Comune (o Stato estero) di nascita 13
Prov. nasc. (sigla) 14

A1 COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

2002 [15]	,00	2001 [16]	,00	2000 [17]	,00	1999 [18]	,00
1998 [19]	,00	1997 [20]	,00	1996 [21]	,00		

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Da compilare solo nei casi di adeguamento progressivo al CCNL nel triennio	Primo anno 22	Secondo anno 23	Terzo anno 24
	,00	,00	,00

8

9
10

11 12 13 14

A2

2002 [15]	,00	2001 [16]	,00	2000 [17]	,00	1999 [18]	,00
1998 [19]	,00	1997 [20]	,00	1996 [21]	,00		

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Da compilare solo nei casi di adeguamento progressivo al CCNL nel triennio	Primo anno 22	Secondo anno 23	Terzo anno 24
	,00	,00	,00

8

9
10

11 12 13 14

A3

2002 [15]	,00	2001 [16]	,00	2000 [17]	,00	1999 [18]	,00
1998 [19]	,00	1997 [20]	,00	1996 [21]	,00		

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Da compilare solo nei casi di adeguamento progressivo al CCNL nel triennio	Primo anno 22	Secondo anno 23	Terzo anno 24
	,00	,00	,00

Codice fiscale (*)

Partita IVA

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali
Lavoratori autonomi

giorno mese anno Data di nascita — Sesso (barrare la casella) M F — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale — Data della variazione mese anno — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Codice attività — Telefono prefisso numero

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale mese anno — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Codice attività — Natura giuridica — Telefono prefisso numero

Stato estero di residenza — Codice paese estero — Codice di identificazione fiscale estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale — Codice carica

Cognome — Nome — Sesso (barrare la casella) M F

giorno mese anno Data di nascita — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri della dichiarazione

Si attesta che la presente dichiarazione è costituita da n. quadri A e dai quadri B C

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO — IL DICHIARANTE

Firme

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno giorno mese anno

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua

Nuovo modello di
Dichiarazione di emersione progressiva
del lavoro irregolare

CODICE FISCALE

AGENZIA
DELLE ENTRATE

QUADRO B
COSTO DEL LAVORO EMERSO

QUADRO B
COSTO DEL LAVORO EMERSO

B1 Numero dei lavoratori interessati

B2 Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione ,00

QUADRO C
PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Con la compilazione del sottostante quadro C si chiede di far valere la presente dichiarazione di emersione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale

QUADRO C
PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

C1 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2001 ,00

C2 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000 ,00

C3 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999 ,00

Determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta

C4 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998 ,00

C5 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997 ,00

C6 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996 ,00

C7 Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato (somma degli importi dei righi da C1 a C6) ,00

C8 Imposta sostitutiva dovuta (8% dell'importo di rigo C7) ,00

Versamento dell'imposta sostitutiva

C9 Versamento in unica soluzione (75% dell'importo di rigo C8) ,00

OVVERO

C10 Versamento in 24 rate, ciascuna di importo pari a $\frac{1}{24}$ dell'importo di rigo C8 ,00

C11 Estremi del versamento giorno mese anno ,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PROGRESSIVA DEL LAVORO IRREGOLARE

AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 383, COME SOSTITUITO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2002, N. 210, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2002, N. 266

Premessa

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (di seguito "legge"), concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia", agli artt. da 1 a 3 ha previsto particolari disposizioni finalizzate alla regolarizzazione di quei rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolti in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo.

In particolare, l'art. 1-*bis* della legge n. 383/2001, introdotto dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successivamente sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ha previsto una nuova procedura finalizzata alla "emersione progressiva" del lavoro irregolare.

Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalità, con le predette disposizioni è stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell'entità del lavoro emerso nell'anno 2002.

Il regime agevolato prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2002 e per i due periodi d'imposta successivi (2003 e 2004), rispetto al secondo periodo d'imposta precedente (periodo d'imposta 2000).

Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale proposta di concordato per la definizione delle annualità pregresse. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definitiva con la conseguenza che i redditi agevolati, così come previsto espressamente dall'art. 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito "TUIR"), sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del dichiarante.

Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.

La procedura di emersione progressiva prevede la presentazione al Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (di seguito "CLES"), presso la Direzione provinciale del lavoro del luogo ove ha sede l'unità produttiva – intesa quale luogo o locale in cui si svolge in concreto l'attività aziendale o professionale e nel quale sono impiegati i lavoratori irregolari – di un piano individuale di emersione, la cui approvazione costituisce presupposto necessario ai fini della presentazione della presente dichiarazione.

Il piano di emersione è finalizzato a regolarizzare anche le violazioni di obblighi diversi da quelli fiscali e previdenziali ed a consentire l'adeguamento progressivo ai contratti collettivi nazionali delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori emersi.

Per accedere al regime agevolativo secondo la procedura per l'emersione progressiva di cui all'art. 1-*bis* della legge, i soggetti interessati devono presentare in via telematica entro il 15 maggio 2003 la dichiarazione redatta sul presente modello.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti Internet *www.agenziaentrate.it* e *www.finanze.it*, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del

decreto che ne ha disposto l'approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione

La presente dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare (di seguito, "dichiarazione") prevista dall'art. 1-*bis* della legge n. 383/2001, può essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le società e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del TUIR nonché, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti non commerciali e le società di cui alle lett. *c)* e *d)*, del medesimo art. 87.

Inoltre, le disposizioni agevolative si rendono applicabili, in quanto compatibili, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e, più specificamente, ai soggetti che esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorché non esclusiva, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. *c)*, del TUIR, nonché alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa, alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali ed alle comunità terapeutiche convenzionate.

Possono avvalersi dell'agevolazione in esame anche gli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d'impresa o gli artisti e professionisti che non hanno mai dichiarato redditi di lavoro autonomo e che intendono fare emergere la propria attività ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 15 maggio 2003.

La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, al quale si può consegnare la dichiarazione per l'invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuata secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e disponibili nel sito Internet *www.agenziaentrate.it*.

Compilazione della dichiarazione

Il modello è composto dal frontespizio, dal quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro B, relativo al costo del lavoro emerso e dal quadro C, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Il frontespizio è composto da due facciate:
- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- la seconda contiene i dati identificativi del dichiarante e del soggetto che effettua la presentazione telematica.

Partita IVA

Nel riquadro deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al dichiarante.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, sesso, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice attività. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale. Nel riquadro codice attività va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Natura giuridica

Il codice da indicare nel riquadro deve essere desunto:
- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza

Il riquadro deve essere compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Firma della dichiarazione

Il riquadro è riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati, precisando il numero dei quadri A utilizzati.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Il quadro A deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti sono i lavoratori utilizzati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per i quali non si è adempiuto agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.

Il datore di lavoro dovrà utilizzare un quadro A per ciascuna unità produttiva oggetto di regolarizzazione, anche se ubicate nello stesso Comune.

Pertanto, devono essere utilizzati più quadri A qualora le unità produttive oggetto di regolarizzazione siano ubicate in Comuni diversi, ovvero il numero dei lavoratori da regolarizzare nell'ambito della stessa unità produttiva sia superiore ai tre previsti dal quadro A.

In tali casi deve essere indicato il numero progressivo dei modelli utilizzati compilando la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro A.

Il quadro si compone di due sezioni:
- la sezione I, relativa ai dati dell'unità produttiva oggetto di emersione;
- la sezione II, concernente l'elenco dei lavoratori interessati al programma di emersione.

Nella sezione I vanno indicati:
- nei punti 1, 5 e 6, il Comune del luogo ove è ubicata l'unità produttiva, la provincia ed il relativo codice catastale, rilevabile dalla tabella "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale" inserita in calce alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1), oppure dall'indirizzo Internet: *www.finanze.it/dipartimentopoliticheifiscali/fiscalitalocale/addirpef;*
- nei punti 2 e 3, il protocollo e la data del provvedimento con il quale il CLES ha approvato il piano di emersione;
- nel punto 4, l'indirizzo ove è ubicata l'unità produttiva oggetto di emersione;
- nel punto 7, il periodo (espresso in mesi) indicato nel piano individuale di emersione, approvato dal CLES, per l'adeguamento delle retribuzioni ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nella sezione II vanno indicati:
- nei punti da 8 a 14, i dati identificativi del lavoratore che si intende regolarizzare;
- nel punto 15, il costo del lavoro emerso nel 2002, costituito dall'importo comunque non inferiore a quello stabilito dal CCNL al quale il datore di lavoro deve adeguarsi entro il termine triennale previsto dal piano individuale di emersione progressiva approvato dal CLES;
- nei punti da 16 a 21, per ciascuna annualità interessata, il costo del lavoro irregolare riferito al lavoratore da regolarizzare, costituito dall'ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Gli importi indicati nei punti da 16 a 21 dovranno essere riportati nel quadro C, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e distintamente per ciascun anno oggetto di concordato, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.

Con la compilazione del quadro A il datore di lavoro dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione, tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione. Tale atto deve essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

Nei punti da 22 a 24, vanno indicati gli importi relativi al progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai CCNL in materia di trattamento economico con riferimento, rispettivamente, al primo anno (2002), al secondo anno (2003) e al terzo anno (2004).

QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO

Il quadro B deve essere utilizzato per indicare il costo complessivo del lavoro emerso nel 2002 che, si ricorda, deve essere indicato in misura non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento, ancorché oggetto di adeguamento progressivo nel corso del triennio.

Qualora siano stati compilati più quadri A si dovrà riportare nel quadro B la somma dei dati in essi indicati.

In particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l'anno 2002, come elencati nei quadri A.

Nel rigo B2, indicare il totale del costo del lavoro emerso oggetto della presente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 15 dei quadri A.

Si precisa che l'importo pari al triplo dell'ammontare evidenziato nel rigo B2, rappresenta il parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel rigo B2 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si renderà necessario calcolare nuovamente il suddetto parametro di riferimento.

QUADRO C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la presente dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale.

In particolare, nei righi da C1 a C6 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato per ciascun lavoratore negli anni dal 2001 al 1996. Tale ammontare è costituito dalla somma degli importi indicati nei punti da 16 a 21 del quadro A per ciascun lavoratore.

Si ricorda che il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, indicato nei righi da C1 a C6, non può essere superiore al totale del costo del lavoro emerso per il 2002, come risultante nel rigo B2 del quadro B.

Nel rigo C7 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma dei righi da C1 a C6.

Nel rigo C8 va riportato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo indicato nel rigo C7.

Si ricorda che il concordato si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi previdenziali dovuta nella misura dell'8 per cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 presso: gli uffici postali, gli uffici di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.

Si rammenta che per espressa previsione dell'art. 3, comma 2, della legge, non è ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione (15 maggio 2003), fruendo della riduzione del 25 per cento dell'importo dovuto;
- ovvero, in ventiquattro rate mensili, di pari importo, senza l'applicazione di interessi, a decorrere dal medesimo termine di presentazione della dichiarazione (15 maggio 2003).

Pertanto, nei righi C9 o C10 deve essere indicato l'importo da versare in funzione della scelta adottata dal dichiarante. In particolare, nel rigo C9 va indicato l'importo versato in unica soluzione e nel rigo C10 l'importo della prima delle ventiquattro rate.

Nel rigo C11 vanno riportati gli estremi del versamento e il relativo importo, se effettuato prima della presentazione della dichiarazione.

03A02650

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2003.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme relative alla istituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che, in ordine alla composizione dei comitati provinciali, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Attesa la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato in un'unica struttura gli uffici periferici del M.L.P.S. - Ispettorato provinciale del lavoro e Ufficio provinciale del lavoro e M.O. - nella nuova denominazione di Direzione provinciale del lavoro;

Visti i dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura riguardanti l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

Visti i dati forniti dalla locale prefettura - Ufficio territoriale del Governo, riguardanti l'elenco delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;

Visti i dati risultanti dal proprio Ufficio - Servizio politiche del lavoro, riguardanti in particolare l'attività di conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e plurime;

Sentite le locali organizzazioni sindacali;

Considerato che detto comitato è composto dal: direttore della Direzione provinciale del lavoro, direttore della ragioneria provinciale dello Stato, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., undici rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Considerato che ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, si deve tenere conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia;

che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri sono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, esercenti del commercio);

3) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni professionali dei datori di lavoro, diversi da quelli indicati al punto precedente, in ragione anche del numero complessivo degli occupati dagli stessi;

4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

5) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

6) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro;

Considerato altresì che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:

a) per i lavoratori dipendenti:

C.I.S.L.

C.G.I.L.

U.I.L.

C.I.S.A.L.

U.G.L.

C.I.D.A.

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali (Assindustria)

Unione provinciale agricoltori

Confcommercio

c) per i lavoratori autonomi:

Federazione coltivatori diretti

Confesercenti

Confartigianato

Viste le designazioni effettuate dalle citate Associazioni interessate;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per la durata di anni quattro, il comitato provinciale I.N.P.S., composto come segue:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Taranto o suo delegato;

direttore del Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o suo delegato:

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Taranto:

in rappresentanza dei lavoratori:

Fumarola Daniela, nata il 28 maggio 1966 - designata dalla CISL;

Bonucci Carlo, nato il 3 agosto 1933 - designato dalla CISL;

Brunetti Rodolfo, nato il 3 agosto 1954 - designato dalla CISL;

Danza Tommaso, nato il 26 giugno 1948 - designato dalla CGIL;

Palmatè Antonio, nato il 22 febbraio 1944 - designato dalla CGIL;

Bernalda Sante, nato il 15 marzo 1956 - designato dalla CGIL;

Tranquillo Antonio Trenta, nato il 17 febbraio 1966 - designato dalla UIL;

Ventruti Giuseppe, nato il 23 marzo 1938 - designato dalla UIL;

Bongermino Vincenzo, nato l'8 dicembre 1954 - designato dalla CISAL;

Camposeo Cosimo, nato il 23 marzo 1951 - designato dalla UGL;

Crocchi dott. Alfredo, nato il 7 aprile 1937 - designato dalla CIDA;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Murgino dott. Francesco, nato il 2 gennaio 1951 - designato dall'Assindustria;

Oggianu Bruno, nato il 23 settembre 1961 - designato dall'Unione prov.le agr.;

Zaccheo Cisberto, nato il 2 marzo 1965 - designato dalla Confcommercio;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Mattiazzi Maria Luisa, nata il 4 luglio 1962 - designata dalla Coldiretti;

Capriulo Giuseppe, nato il 9 agosto 1957 - designato dalla Confesercenti;

Paolillo Fabio, nato il 18 novembre 1968 - designato dalla Confartigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 10 febbraio 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A02346

DECRETO 17 febbraio 2003.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46, recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, che modifica e converte il decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, che stabilisce: «La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.»;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente l'abolizione del foglio degli annunzi legali della provincia;

Vista la circolare ministeriale n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 surrichiamato;

Visto il proprio decreto n. 1410 del 17 febbraio 2003 di ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari;

Visto il decreto direttoriale n. 335/98 del 29 dicembre 1998 di ricostituzione della speciale commissione degli artigiani del comitato I.N.P.S. di Bari;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'apposita speciale commissione del comitato suddetto presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso;

Ritenuto che la selezione delle associazioni della categoria predetta alle quali chiedere la designazione dei propri rappresentanti ai fini della nomina di cui trattasi, debba essere operata sulla base della ricognizione della maggiore rappresentatività a livello provinciale;

Considerato che tale selezione è da porre in relazione al numero complessivo dei posti disponibili in seno alla ricostituenda speciale commissione;

Tenuto conto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali - alle quali è stato inviato atto di interpello - viene formato sulla base dei seguenti interconnessi criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative nella provincia;

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Viste le risultanze degli atti istruttori alla data del 30 giugno 2002;

Rilevato che, sulla base dei criteri esposti e dei dati acquisiti dall'ufficio, sono risultate maggiormente rappresentative nella provincia di Bari, ai fini delle nomine dei componenti del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali,

a seguito di valutazione comparativa della rappresentatività delle organizzazioni stesse appositamente interpellate:

Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato Unione Provinciale Sindacati Artigiani (Conifartigianato - U.P.S.A.);

Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.);

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani Libera Unione Provinciale Sindacati Artigiani (Casartigiani - L.U.P.S.A.).

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani della speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari, presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al comitato stesso, i signori:

Speranza Gianvito - Lucera (Foggia) - 10 febbraio 1963;

Bastiani Francesco - Bitonto (Bari) - 3 marzo 1949;

De Pascale Giuseppe - Santeramo in Colle (Bari) - 17 agosto 1946;

Ramunno Carlo Antonio - Rocchetta Sant'Antonio (Foggia) - 5 ottobre 1942.

Art. 2.

La speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bari degli artigiani ha la durata di quattro anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 febbraio 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A02343

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2003.

Tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto, in particolare, l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresì, la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che per statuto e regolamento si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976, con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette è stato delegato al controllo e alla certificazione dei prodotti sementieri;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante «riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Visto in particolare l'art. 12 del detto decreto legislativo n. 454/1999 che stabilisce che l'Ente nazionale delle sementi elette svolge compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 26-*bis*, che stabilisce le modalità che devono essere soddisfatte per l'esecuzione degli esami alle colture eseguite dalle ditte moltiplicatrici sotto sorveglianza ufficiale di cui all'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Considerato che l'art. 41 della legge n. 1096/1971 e l'articolo 2 della legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari in misura corrispondente al costo del servizio;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990, 2 marzo 1991, 18 giugno 1992, 14 luglio 1993, 6 maggio 1994, 14 luglio 1995 e 18 dicembre 1996 con i quali sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di specie agrarie e ortive;

Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette — giusta delibera n. 7/2002/CA del 19 aprile 2002 del proprio consiglio di amministrazione — volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite da ultimo con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, per renderle corrispondenti al costo del servizio;

Ritenuto di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri in vigore dal 18 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.

Roma, 24 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Nota: Atto non soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE

I-PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE AGRICOLE

N.	Specie o gruppi di specie	Controllo in campo delle colture porta-seme (Euro/ettaro)	Controllo e cartellinatura del seme condizionato (Euro/quintale)
1	Frumento tenero e cereali minori	4,30 (minimo 12,80 per certificato di sopralluogo)	0,45
2	Frumento duro	4,30 (minimo 12,80 per certificato di sopralluogo)	0,45
3	Riso	7,20 (minimo 21,70 per certificato di sopralluogo)	0,60
4	Mais, girasole e sorgo (ibridi)	35,00 (minimo 70,00 per certificato di sopralluogo)	2,00
5	Barbabietola da zucchero e da foraggio	9,00 (minimo 20,00 per certificato di sopralluogo) 26,00 per i controlli al singolo vivaio	3,00 (in natura e certificate) 0,60 (confezioni da 100.000 semi)
6	Patata	8,70 (minimo 17,50 per certificato di sopralluogo)	0,33 in aggiunta a 60,00 per ciascun campione presentato al precontrollo
7	Medica e altre leguminose foraggere a seme piccolo	5,80 (minimo 17,40 per certificato di sopralluogo)	5,60 (minimo 50,00 per verbale di selezione)
8	Pisello da foraggio, favino e veccia	4,30 (minimo 12,80 per certificato di sopralluogo)	0,70
9	Graminacee foraggere, phacelia	7,20 (minimo 21,70 per certificato di sopralluogo)	5,60 (minimo 50,00 per verbale di selezione
10	Brassicacee foraggere e oleaginose, cartamo	7,20 (minimo 21,70 per certificato di sopralluogo)	1,20 (minimo 50,00 per verbale di selezione)
11	Canapa, cotone, lino girasole, soia, papavero, sorgo	7,20 (minimo 21,70 per certificato di sopralluogo)	1,00

12	Foraggere oleaginose e da fibra della categoria "Commerciale"	————	2,30 (minimo 50,00 per verbale di selezione)
13	Miscugli per erbaio	————	1,00 (minimo 50,00 per verbale di selezione)
14	Miscugli per prato polifita e per tappeto erboso	————	2,30 (minimo 50,00 per verbale di selezione

- in aggiunta alle tariffe per controllo e cartellinatura del seme condizionato sono dovuti 0,04 euro per ogni cartellino rilasciato indipendentemente dal peso delle confezioni. Per i cartellini rilasciati e non utilizzati sono dovuti, comunque, 0,04 euro.

- Per le colture controllate sotto sorveglianza ufficiale ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/1973, sono applicate tariffe ridotte del 40%.

- Per il controllo e la ricartellinatura dei lotti già certificati in precedenza, si applicano tariffe ridotte del 20% rispetto a quelle previste per il controllo e la cartellinatura delle corrispondenti specie, fermo restando l'importo di 0,04 euro per cartellino e del minimo per il verbale di selezione ove previsto. Qualora il lotto non risulti idoneo alla ricartellinatura, a seguito delle analisi di germinabilità, è comunque dovuto l'importo di 20,00 euro per il campionamento e l'analisi.

I-PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE ORTIVE

a) sementi delle categorie "pre-base", "base", "certificata

Ispezioni alle colture portaseme	18,30 euro per ettaro (minimo 18,30 euro per certificato di sopralluogo in campo)
Ispezioni vivai	73,00 euro per singolo vivaio
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	4,80 euro/quintale per seme condizionato più 0,06 euro per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	80,00 euro per parcella

b) sementi della categoria "standard"

Rimborso forfettario per spese di ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	70,00 euro
Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	70,00 euro
Controllo a posteriori in campo esclusi i campioni di riferimento della varietà	80,00 euro per parcella
Analisi di laboratorio esclusi i campioni di riferimento delle varietà	
Purezza	11,50 euro
Germinabilità	10,50 euro
Ricerca semi estranei	9,60 euro per una sola specie 11,30 euro per due o più specie

03A02636

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 febbraio 2003.

Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211, della predetta Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o congiuntamente, la facoltà di adottare misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste;

Viste le conclusioni cui sono unanimemente pervenuti i Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472° sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, e le analoghe conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi più pesanti deve aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunità di adottare misure per controllare e limitare, in termini non discriminatori ed in conformità con il diritto internazionale del mare, il traffico operato con navi di età superiore ai 15 anni adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una minaccia per l'ambiente marino;

Vista altresì la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2002) 681 final del 3 dicembre 2002) sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera «Prestige», nel quale sono indicate alcune delle principali misure da adottare per minimizzare il rischio di incidenti futuri anche attraverso un regolamento che vieti il trasporto di idrocarburi pesanti in petroliere a scafo singolo dirette ai o provenienti dai porti comunitari;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, che confermano l'impegno dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino;

Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro, il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che trasportano i prodotti petroliferi pesanti più inquinanti;

Visto l'art. 83 del Codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facoltà di limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e sulle risorse del mare;

Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;

Ritenuto, nelle more dell'adozione delle nuove misure proposte a livello comunitario, di avvalersi delle facoltà consentite dall'art. 83 del Codice della navigazione per vietare l'accesso delle suddette navi cisterna nei porti, nei terminali off-shore e nelle zone di ancoraggio nazionali;

Decreta:

Articolo unico

1. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, è vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalità di età superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che trasportano combustibile pesante, oli usati, greggio pesante, bitume e catrame.

2. Per «greggio pesante» si intendono i prodotti petroliferi dei codici della nomenclatura combinata (NC) del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione europea del 1° agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio contrassegnati con il numero 27 09 00 90 e con un grado API inferiore a 30.

3. Del divieto di cui al comma 1, è data informazione a tutti gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni

Unite di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione è data contestualmente all'International Maritime Organization.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A02407

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Produttori Zootecnici - Co.Pro.Zoo. Coop. a r.l.», in Castelmassa, in liquidazione e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Produttori Zootecnici - Co.Pro.Zoo. Coop. a r.l.», con sede in Castelmassa (Rovigo), in liquidazione, (codice fiscale n. 00568380380) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Franco Merlin nato a Rovigo il 3 giugno 1943, residente a Padova in via J. Stellini n. 10/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02316

DECRETO 29 gennaio 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Nuova Torretta», in Sulmona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale *ex* art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che esistono gravi conflittualità all'interno del sodalizio sfociate in un giudizio pendente in sede penale, come si desume dalle risultanze dell'ispezione straordinaria in data 18 gennaio 2001 della cooperativa edilizia «La Nuova Torretta» con sede in Sulmona (Aquila), e che è emersa l'impossibilità di portare a termine il supplemento ispettivo resosi necessario, dall'esame della documentazione inoltrata dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, comprendente ben quattro verbali di mancata ispezione, l'ultimo dei quali redatto in data 21 giugno 2002, nei confronti della citata cooperativa, nonostante i reiterati inviti rivolti agli amministratori;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che, in considerazione della particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Nuova Torretta» con sede in Sulmona (Aquila), costituita in data 9 marzo 1988, a rogito notaio dott.ssa Donatella Quartuccio, codice fiscale n. 01196390668;

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini con studio in Roma, via Sommacampagna n. 9 - c.a.p. 00184, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02160

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Pianaferrara Tabacchi - Società cooperativa a r.l.», in Paduli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 novembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa agricola «Pianaferrara Tabacchi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paduli (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Pianaferrara Tabacchi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paduli (Benevento), costituita in data 18 agosto 1971 con atto a rogito del notaio dott. Mario Maiatico di Guardia Sanframondi (Benevento), omologato dal tribunale di Benevento con decreto 5 ottobre 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, dottore commercialista, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli, 26/7, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02161

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio - Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 giugno 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della società cooperativa edilizia «Sirio - Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bergamo;

Tenuto conto che la mdesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art.1.

La società cooperativa edilizia «Sirio - Casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita in data 9 giugno 1986 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Scali di Crema, omologato dal tribunale di Crema con decreto del 20 giugno 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Franco Torda con studio in Bergamo, via Garibaldi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02162

DECRETO 3 febbraio 2003.

Annullamento del decreto 26 luglio 2002, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di servizi «Tre Rose a r.l.», in Calitri, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 208/2002 in data 26 luglio 2002 con il quale la società cooperativa sotto indicata è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le controdeduzioni del Presidente della cooperativa in data 21 agosto 2002 e la successiva relazione del commissario liquidatore in data 10 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 208/2002 in data 26 luglio 2002 con il quale la società cooperativa di servizi «Tre Rose a r.l.», con sede in Calitri (Avellino) (codice fiscale n. 00591600648), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del sig. dott. Antonio Schiavo, è annullato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02313

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperovo Zootecnica Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Isola di Capo Rizzuto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 febbraio 2001 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperovo Zootecnica Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isola di Capo Rizzuto (Crotone), (01908040791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pasquale Persico nato a Crotone il 2 dicembre 1959, ivi domiciliato in via Torino n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02314

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quadrifoglio Service Soc. Coop. a r.l.», in Acquappesa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 dicembre 2002 e successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Quadrifoglio Service Soc. Coop. a r.l.», con sede in Acquappesa (Cosenza), (codice fiscale n. 04755300482) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Roberto Falvo, nato a Cassano allo Ionio il 15 novembre 1952, domiciliato in Castrovillari (Cosenza) via della Libertà n. 128, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02315

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Aura Piccola società cooperativa» a r.l., in Ostellato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competente in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 2001 ed il successivo accertamento in data 15 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Aura Piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Ostellato (Ferrara), codice fiscale n. 01461440388, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Garavini, nato a Mercato Saraceno (Forlì) il 3 aprile 1937, domiciliato in Ferrara, contrada della Rosa n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02158

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nuova Cooperativa Tabacchi soc. coop. a r.l.», in Aradeo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competente in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova Cooperativa Tabacchi soc. coop. a r.l.», con sede in Aradeo (Lecce), codice fiscale n. 02392610750, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, ed ivi domiciliato in corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02159

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilizia Letimbro soc. coop. a r.l.», in Albenga, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società, cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 agosto 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilizia Letimbro soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Albenga (Savona) (codice fiscale n. 00915630099) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Auxilla, nato a Savona il 18 maggio 1968 ed ivi domiciliato in via Manzoni, n. 13/3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02309

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa San Giuliano» società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore in data 20 febbraio 2002 dalle si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa San Giuliano» società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Cagliari (codice fiscale n. 01076280922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Claudia Marras, nata a Cagliari il 17 marzo 1970, ivi domiciliata in via S. Restituta n. 59, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02310

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sant'Orsola - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in S. Giovanni Rotondo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 aprile 2002, dalle quali rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sant'Orsola Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia) (codice fiscale n. 02272040714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Gaetano Giglio, nato ad Agrigento il 2 settembre 1964 domiciliato in Apricena (Foggia) corso Vittorio Veneto n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Uffaciale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02311

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.A.M.P.O. - Cooperativa agricola meridionale produttori ortofrutticoli», in Frignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in matena di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 febbraio 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.A.M.P.O. - Cooperativa agricola meridionale produttori ortofrutticoli», con sede in Frignano (Caserta) (codice fiscale n. 81000250613) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Stefania Francesca,

nata a Napoli il 4 febbraio 1970 domiciliata in S. Nicola la Strada (Caserta), via A. Pertini - p.co Rossella, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02312

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gioia di Vivere - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Mola di Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 22 febbraio 2002;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Gioia di Vivere - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Mola di Bari (Bari) (codice fiscale n. 03346580727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ernesto Devito, nato a Bari il 20 gennaio 1965 domiciliato in Bari Palese, via Macchie, n. 31/8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02341

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.S.P.I.C. - Cooperativa Servizi Pulizie Industriali e Civili - Società cooperativa a r.l.», in Assemini, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.S.P.I.C. - Cooperativa Servizi Pulizie Industriali e Civili - società cooperativa a r.l.», con sede in Assemini (Cagliari) (codice fiscale n. 01794760924) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Claudia Marras, nata a Cagliari il 17 marzo 1970, ivi domiciliata in via S. Restituta, n. 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02342

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ittica Trepidò - Società cooperativa a r.l.», in Cotronei, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento redatto in data 26 agosto 2002 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ittica Trepidò - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cotronei (Crotone) (codice fiscale n. 01215440791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pasquale Persico, nato a Crotone il 2 dicembre 1959, ivi domiciliata in via Torino, n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02344

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 novembre 2002.

Graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e di quelli esclusi relativi al bando di cui al DEC/790/01 del 5 dicembre 2001 che prevedeva il finanziamento di azioni formative finalizzate a diffondere, cosolidare ed applicare le conoscenze e competenze in materia di attività e servizi ecosostenibili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai settori della tutela ambientale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2002 con il quale è conferito l'incarico di direttore della Direzione per lo sviluppo sostenibile al dott. Corrado Clini;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione per lo sviluppo sostenibile n. 790/01 del 5 dicembre 2001 che mette a bando, nei termini e con le modalità di cui alle linee guida allegate al medesimo decreto, il finanziamento di azioni formative finalizzate a diffondere, consolidare ed applicare le conoscenze e competenze in materia di attività e servizi ecosostenibili;

Viste le risultanze dell'istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per lo sviluppo sostenibile, avente ad oggetto la verifica delle condizioni di ricevibilità delle proposte progettuali concernenti richieste di finanziamento nell'ambito delle azioni di intervento di cui al decreto n. 790/01;

Visto il decreto ministeriale n. 1278/02 del 24 giugno 2002 con il quale si è provveduto a nominare la commissione di valutazione di cui all'art. 8, comma 5, del citato decreto n. 790/01;

Vista la nota prot. n. SVS/B10/5745 del 3 luglio 2002 e la successiva nota prot. n. SVS/B10/6412 del 4 luglio 2002 con le quali la Direzione per lo sviluppo sostenibile ha provveduto a trasmettere alla commissione di valutazione i progetti risultati positivi al controllo delle condizioni di ricevibilità, unitamente ai documenti attestanti le risultanze dell'attività di istruttoria;

Vista la nota del 9 ottobre 2002 con la quale il presidente della commissione di valutazione ha provveduto a trasmettere i verbali e la relazione sulle attività svolte;

Visti i verbali dei lavori della commissione ed in particolare il verbale n. 4 con cui si approvano le graduatorie dei progetti ammessi a valutazione, distinte per azione di intervento;

Visti i criteri di ripartizione e trasferimento delle risorse finanziarie tra le diverse azioni di intervento disciplinati dall'art. 9 del decreto n. 790/01;

Visto il regime di ammissibilità dei costi imputabili alle attività progettuali di cui alle linee guida alla predisposizione delle proposte progettuali;

Considerato che è interesse del Ministero promuovere il maggior numero di progetti finalizzati allo sviluppo di nuove competenze professionali e all'avvio di nuove attività di impresa e professionali coerenti e rispondenti alle linee strategiche di sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile comunitarie e nazionali;

Ritenuto pertanto di procedere al finanziamento di tutti i progetti inseriti nelle graduatorie di cui al verbale n. 4 della commissione di valutazione;

Considerata l'insufficienza delle risorse finanziarie impegnate ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 790/01 ai fini dell'ammissione al finanziamento di tutti i progetti inseriti in graduatoria;

Considerato che occorre procedere ad impegnare ulteriori risorse finanziarie a copertura del totale dei contributi concedibili a beneficio di tutti i progetti inseriti in graduatoria;

Vista la disponibilità esistente sul capitolo 7300 del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono esclusi per le motivazioni in allegato esplicitate.

Art. 2.

Sono approvate le graduatorie dei progetti ammessi a valutazione e di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Sono ammessi a finanziamento, nei termini e con le modalità di cui al decreto n. 790/01 ed alle linee guida per la predisposizione delle proposte progettuali, tutti i progetti inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 2 del presente decreto, per un importo complessivo di € 3.554.033,83.

Art. 4.

Al fine di provvedere all'integrazione delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento di tutti i progetti inseriti in graduatoria, si impegna l'ulteriore somma di € 454.033,83 a valere sul cap. 7300 (ex 9202) E.F. 2002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 5.

L'importo assegnato a titolo di finanziamento sarà erogato dalla Direzione per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al soggetto proponente, nei termini ed alle condizioni di cui al decreto n. 709/01 ed alle linee guida per la predisposizione delle proposte progettuali.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana successivamente ai riscontri di legge.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: CLINI

ALLEGATO

Decreto 05 dicembre 2001 - Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di

Elenco dei progetti esclusi

Cause di esclusione "A" - omessa, insufficiente, irregolare, incompleta produzione dei documenti e certificati richiesti a pena di esclusione, "B" - omessa, insufficiente, irregolare, incompleta certificazione dei requisiti di qualificazione previsti a pena di esclusione, "C" - altre cause di esclusione diverse dalle precedenti (cfr. Linee Guida alla predisposizione delle proposte progettuali)

ID progetto	Soggetto proponente	Titolo progetto	Data di presentazione	Azione	Cause di esclusione
1	Consorzio RIGEL (NA)	Esperto in tutela aziendale e del territorio	23/04/02	C1	B
3	ATI nc - Capofila Centro interdipartimentale di ricerca LUPT	Esperto nella coltivazione di piante officinali e frutti di bosco	24/04/02	B	A
4	Value Company srl (RM)	Master Integra - Master nei sistemi di gestione ambientali integrati con la qualità e la sicurezza	24/04/02	C1	A - C
6	ATI nc - Capofila Consorzio Interuniversitario nazionale per l'ingegneria delle georisorse (RM)	Auditor esperto di sistemi di gestione ambientale	24/04/02	A	A
8	Istituto Pilota Srl (PZ)	Formazione di esperto in tecniche di monitoraggio e gestione ambientale per le aree naturali protette	24/04/02	C1	A
9	ATI nc - Capofila ESCLA (MT)	Esperto di certificazione ambientale nel settore turistico-alberghiero e distrettuale	24/04/02	C1	A - C
10	ATI nc - Capofila ALOS (FG)	Esperto di sistemi di gestione ambientale	24/04/02	C2	A
11	INIPA (RM)	Specialista in soluzioni eco-sostenibili, integrate per imprese agrobiologiche e/o ecologiche	24/04/02	C1	A
12	ATI nc - Capofila Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente (NA)	Esperto nella gestione e promozione del turismo culturale e ambientale	24/04/02	C1	A - B - C
13	C.I.F.D.A. Metapontum (MT)	Consulente ed assistente alle imprese agro-forestali in materia di sistemi di gestione ambientale sostenibile	24/04/02	C1	A
14	ATI nc - Capofila AFORIS (FG)	Esperto in sistemi integrati ambiente, qualità e sicurezza nelle imprese turistiche	24/04/02	A	A
15	ATI nc - Capofila AFORIS (FG)	Agenti di sviluppo dell'innovazione territoriale e sostenibile	24/04/02	C1	A
17	ENI Corporate University (RM)	MEDEA	23/04/02	A	A - B - C
18	ATI nc - Capofila ANTA - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente	Consulente ambientale dei processi di trasformazione e gestione del territorio	24/04/02	C1	A - B - C
19	ATI nc - Capofila ENAIP Toscana (FI)	SIRDIR	24/04/02	A	A
20	ENOF (RM)	Addetto VIA	24/04/02	C1	A
21	ATI nc - Capofila ANFE Sicilia (PA)	Progetto geo-tour	22/04/02	A	A
22	ATI nc - Capofila ANFE Sicilia (PA)	Progetto e.co-tourism	22/04/02	A	A
23	ATI - Capofila Consorzio ELEUSIS (TO)	Tecnologo ambientale per impianti chimici e di processo	23/04/02	A	A - B
24	ATI - Capofila Consorzio ELEUSIS (TO)	Addetti alla vendita/marketing per l'introduzione della gestione responsabile dei prodotti chimici e delle sostanze lesive dell'ozono	23/04/02	A	A - B

ID progetto	Soggetto proponente	Titolo progetto	Data di presentazione	Azione	Cause di esclusione
25	ATI nc - Capofila Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente (NA)	Esperto nella gestione sostenibile del turismo culturale ed ambientale nelle aree rurali	24/04/02	C2	A - B - C
26	Società consortile per la formazione professionale (TO)	Formazione su elementi e sistemi di valutazione etico-ambientale nelle banche e negli istituti finanziari	24/04/02	C1	A - B - C
27	ATI nc - Capofila ARES (NA)	Operatore turistico	24/04/02	B	A - B - C
28	ATI nc - Capofila ARES (NA)	Tecnico per lo smaltimento degli R.S.U	24/04/02	B	A - C
29	ATI nc - Capofila ARES (NA)	Tecnico di agriturismo	24/04/02	C2	A - B - C
30	ESCLA	Esperto in valutazione impatto ambientale e valutazione impatto strategico	24/04/02	C1	A - B
33	ATI nc - Capofila ENAIP Piemonte	EMI - Eco-efficiency Manager per imprese	23/04/02	C1	A
35	Mater	Esperto in eco-gestione ed audit ambientale	23/04/02	C2	C
37	ATI nc - Capofila Is. Con.	Manager ambientale	24/04/02	C1	A
38	ANAP Calabria	Pianificazione ambientale territoriale e gestione sostenibile del territorio	24/04/02	C1	A
39	ANAP Calabria	Missione Ambiente	24/04/02	C1	A
40	ATI - Capofila Is. Con.	Creazione di imprese turistiche ecocompatibili	24/04/02	B	A
42	CESCOT Toscana	Ambiente e sviluppo sostenibile integrati nel settore turistico	24/04/02	A	A
43	Con. E. Dis.	Operatore esperto in qualità del prodotto biologico e dei servizi ecocompatibili turistico-alberghieri	24/04/02	A	A - B
44	ATI nc - Capofila CERCOT Grosseto	Manager della pianificazione territoriale e gestione sostenibile del territorio	24/04/02	C1	A - B - C
45	ATI nc - Capofila IPR ECO sas	Consulente ambientale	24/04/02	C1	A
46	Il Sole 24 Ore S.p.a	Corso di formazione per esperti in gestione e promozione della pescaturismo e dell'ittiturismo	24/04/02	B	C
47	ATI nc - Capofila Associazione Italiana Tecnologia e Ambiente (NA)	Corso di formazione per esperti di gestione ambientale integrata	24/04/02	C1	A - C
48	ATI nc - Capofila Service & Engineering	Ecomanagement, audit ambientale e sistemi di gestione integrati	24/04/02	Non indicato	A - B - C
49	ATI nc - Capofila Service & Engineering	Tecnico per la difesa idrogeologica e ingegneria naturalistica	24/04/02	Non indicato	A - B - C
50	ATI nc - Capofila Service & Engineering	Tecnico competente in acustica ambientale	24/04/02	Non indicato	A - B - C
52	ATI nc - Capofila Facoltà di Scienze Ambientali - Seconda Università degli Studi di Napoli	Gestore di sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza	24/04/02	C1	A - B - C
53	Consorzio C.I.V.U.	Energreen Nord	24/04/02	C1	B
54	Consorzio C.I.V.U.	Energreen Sud	24/04/02	C1	B
55	Consorzio C.I.V.U.	Energreen pro Nord	24/04/02	C1	B
56	ATI nc - Capofila COREP Torino	Strategia di impresa per lo sviluppo sostenibile	24/04/02	C1	A
57	I.P.S.A.A. "G. Mottareale"	Tecnico esperto in turismo sostenibile	24/04/02	B	A - B - C
58	ATI nc - Capofila Gertec s.c.a.r.l.	Creazione della figura di educatore ambientale in agricoltura	24/04/02	B	A
59	ATI nc - Capofila Is. Con.	Promotore turistico ambientale	24/04/02	A	A

ID progetto	Soggetto proponente	Titolo progetto	Data di presentazione	Azione	Cause di esclusione
60	Centro Interuniversitario di Ricerca per l'Architettura Bioecologica e l'Innovazione Tecnologica per l'Ambiente	Esperto bioarchitettura e tecnologie bioclimatiche per l'architettura e lo sviluppo sostenibile	24/04/02	C1	A - C
61	Consorzio T&C Company s.r.l.	Responsabile marketing, rapporti vendita e sensibilizzazione nel settore della rigenerazione	23/04/02	A	A - B
62	Consorzio RIGEL (NA)	Responsabile di gestione ambientale	23/04/02	C1	B
63	ATI nc - Capofila Certitec s.c.a r.l.	Creazione della figura di integratore di SGA	24/04/02	C1	A
64	ATI nc - Capofila Certitec s.c.a r.l.	Creazione dello sportello ambiente in agricoltura	24/04/02	C2	A
65	R.O.I. s.r.l.	Guida percorsi subacquei naturalistici all'interno delle isole Egadi e isole Tremiti	23/04/02	A	A - C
66	ATI nc - Capofila Team's r.l.	ENCO - Environment Consultant	24/04/02	C1	A - C
68	Consorzio Impreform	Progetto esperti in sviluppo locale sostenibile	24/04/02	C1	A
69	Consorzio Impreform	Ecoconsultant	24/04/02	C2	A
70	ATI nc - Capofila EALP s.r.l.	Esperto di sistemi di gestione ambientale per le aziende del settore turistico	24/04/02	C1	A
72	E.N.A.I.P. Emilia Romagna	GAIA's	23/04/02	B	A - B - C
73	IAL Friuli Venezia Giulia	Progetto per ecodesigner	24/04/02	C1	A - B
74	Istituto Tecnico Industriale Statale Vittorio Emanuele II	Gestione sostenibile del territorio	24/04/02	C1	A - B - C
77	Associazione EDENET - Scuola Superiore Energia Ambiente e Sviluppo	P.A.R.C.O. - Pianificazione Ambientale e Recupero Compatibile	24/04/02	C1	C
78	ATI - Capofila Fiareg s.r.l.	Consulente ambientale per lo sviluppo di un'impresa sostenibile specializzato nei sistemi di gestione ambientale e nelle tecniche di analisi e rilevamento degli inquinanti	24/04/02	C1	A
81	Consorzio C.I.V.U.	Energreen pro Sud	24/04/02	C1	A - B
83	Medielux s.n.c.	Corso per esperto in politiche ambientali e sviluppo sostenibile delle imprese	24/04/02	C1	A - B - C
84	E.N.A.I.P. Puglia	Esperto in progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di sistemi di gestione ambientale	24/04/02	C1	A - B - C
85	ATI nc - Capofila ARTAMBIENTE s.c.r.l.	Progetto per la creazione di una rete territoriale di consulenti ambientali per le piccole e medie imprese aderenti alla Confartigianato	24/04/02	C1	A - B - C
86	UNIONCOOP s.c.a r.l.	Animatore ecologico ambientale	23/04/02	C2	A - B
87	Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità	Esperto di qualità ambientale di prodotto	23/04/02	C2	A
88	Associazione Inforjob	Bed & Breakfast - Sviluppo di una rete territoriale di imprese eco-sostenibili	23/04/02	B	A - C
89	ATI nc - Capofila Soges s.p.a.	Ecotour manager	24/04/02	B	A
90	Irecoop Lombardia	Greencolor	23/04/02	C1	B
91	Consorzio RIGEL (NA)	Esperto geomatico	23/04/02	C1	B
92	Consorzio Impreform	Ecomanager dello sviluppo sostenibile	24/04/02	B	A
94	UNIONCOOP s.c.a r.l.	Accompagnatore ecologico ambientale	23/04/02	C2	A - B
95	ATI nc - Capofila ARES (NA)	Tecnico per la gestione del territorio ed audit ambientale	24/04/02	B	A - B - C

ID progetto	Soggetto proponente	Titolo progetto	Data di presentazione	Azione	Cause di esclusione
96	ATI nc - Capofila ENFA	Laboratorio virtuale per l'informazione e formazione ambientale	23/04/02	C1	A - B - C
97	ATI nc - Capofila Consorzio Aziende Metalmeccaniche Piemontesi	Facilitatori di sistemi di gestione ambientale	24/04/02	A	A
98	R.O.I. s.r.l.	Addetto al controllo ambientale nelle PMI	23/04/02	C1	A
99	R.O.I. s.r.l.	Eco-Manager	23/04/02	C1	A
100	E.N.F.A.P.	Tecnici per la gestione di impianti per la produzione di compost di qualità	24/04/02	C2	A - B
101	KORO s.r.l.	Consulente tecnico turistico ambientale	24/04/02	C1	A - B
102	ATI nc - Capofila Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT	Sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica nel Parco regionale del Taburno	24/04/02	A	A
103	ATI nc - Capofila IAL Toscana	Creazione di impresa di servizi ambientali nel macrolotto I di Prato	24/04/02	C2	A - B - C
104	ATI nc - Capofila ARPAT	Corso per consulente ambientale di impresa turistica	23/04/02	C1	A - B - C
105	Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania s.c.p.a.	Consulente esperto in sistemi di gestione ambientale (SGA)	24/04/02	C1	A
107	ATI nc - Capofila ARES (NA)	Esperto florovivaista	24/04/02	B	A - C
108	Ediform s.p.a.	Esperto della pianificazione e gestione del territorio in particolare nell'ambito di siti da bonificare	24/04/02	C1	A - B
110	Universus - Csei	Tecnico delle rilevazioni fonometriche	24/04/02	C2	A
111	Universus - Csei	Start up e management delle imprese ambientali no-profit	24/04/02	B	A
112	Universus - Csei	Master in gestione integrata delle aree costiere	24/04/02	C1	A
113	ATI nc - Capofila Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	Agricoltura biologica e sviluppo sostenibile	24/04/02	C2	A
114	ATI nc - Capofila Fondazione IDIS - Città della Scienza	Servizi di certificazione per lo sviluppo sostenibile	24/04/02	C2	A
115	ATI nc - Capofila Dipartimento Energetica ed Applicazioni Fisiche	Pianificazione ambientale per la gestione sostenibile del territorio	24/04/02	C1	A - C
117	ELEA s.p.a.	Esperto in sistemi di gestione ambientale (eco-auditor) nelle imprese agro-alimentari	24/04/02	C1	A - B
119	ATI nc - Capofila ISFOA	Esperto in gestione ambientale e certificazioni per PMI ed enti territoriali	24/04/02	C1	A
120	ATI nc - Capofila ARES (NA)	Gestione parchi naturali	24/04/02	C1	A - C
121	Il Sole 24 Ore S.p.a.	Master per consulente e valutatore ambientale	24/04/02	C1	C
122	IGEAM s.r.l.	Qualificazione di progettisti esperti di SGA	24/04/02	C1	A - B
123	Università Commerciale L. Bocconi - SDA Bocconi	Logiche e strumenti innovativi per una sostenibilità del territorio nei distretti conciari	24/04/02	A	A - C
124	Università Commerciale L. Bocconi - SDA Bocconi	Crearsi un lavoro nell'ambiente	24/04/02	C1	A - C
125	A.N.A.P.I.A.	Tecnico esperto della gestione dei servizi idrici	24/04/02	C1	A - B - C
128	ECIPA Lazio	F.A.N. - Formazione Ambiente Network - Formazione di operatori per sistemi di gestione ambientale nelle piccole imprese	24/04/02	C1	A - B

ID progetto	Soggetto proponente	Titolo progetto	Data di presentazione	Azione	Cause di esclusione
129	Associazione New Alba	T.E.S.: sulla rotta di idee imprenditoriali per un turismo eco-sostenibile	24/04/02	B	A - B - C
131	Università degli Studi di Palermo	Corso di formazione in gestione sostenibile delle risorse ambientali	24/04/02	C1	A
132	ATI nc - Capofila CNR - ISPA	BIOPROVISS - Tecniche biologiche innovative nelle produzioni vegetali e ittiche, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile	24/04/02	A	A - B - C
134	ATI nc - Capofila Ambiente s.c.r.l.	Scuola di formazione per esperti nella gestione delle risorse ambientali (SFERA)	24/04/02	C1	A
135	ATI nc - Capofila ERVET Politiche per le Imprese s.p.a.	ECOMETA - Economia e Consulenza Manageriale per Ecologia Territorio Ambiente	24/04/02	C1	A - C
136	FORMEZ (CG)	Proteo - Progettazione territoriale per Oristano	30/04/02	C1	Fuori termine
137	PRO.TE MA (CS)	Operatore tecnico gestione risorse ambientali turistiche subacquee	30/04/02	C2	Fuori termine
138	CIPA (PZ)	Agri-ambiente	30/04/02	C1	Fuori termine
139	IRECOOP Veneto (PD)	Scuola EMAS	30/04/02	C1	Fuori termine
140	Istituto Tecnico Industriale S. Cannizzaro (CT)	VIA e gestione sostenibile del territorio	30/04/02	C1	Fuori termine
141	ATI nc - Capofila SIPI (NA)	Corso per guida turistico-ambientale	30/04/02	A	Fuori termine
142	ATI nc Capofila SIPI (NA)	Promotore di sviluppo ambientale sostenibile	30/04/02	Non indicato	Fuori termine

Decreto 05 dicembre 2001 - Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile

Graduatoria finale con indicazione del contributo concesso - AZIONE A

ID	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	POSIZIONE IN GRADUATORIA (punteggio)	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO CONCESSO *
5	ATI nc - Capofila IDEA	PASS - Professionalità per l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile	1° (93p.)	149.400,00	149.400,00
127	ATI nc - Capofila Politecnico di Torino - II Facoltà di Ingegneria	Economia dell'Ambiente e Sistema di Gestione Ambientale	2° (90p.)	147.295,98	143.295,98
34	MATER	Project Manager in Sviluppo Sostenibile e Gestione dei Sistemi Agro-Ambientali	3°(83p.)	140.000,00	135.000,00
71	Consorzio Ventuno	Corso di formazione per Responsabili di SGA di strutture ricettive	4°(77p.)	149.745,55	149.745,55
7	ATI nc - Capofila Osservatorio Regionale Siciliano per l'Ambiente	Progetto MSGI - Master in Management dei Sistemi di Gestione Integrati	5°(75p.)	119.850,00	119.850,00
31	Synectics	Recupero di Aree degradate con Interventi a Carattere Innovativo	6°(60p.)	150.000,00	150.000,00
TOTALI				856.291,53	847.291,53

* *Il contributo concesso è pari al "contributo richiesto" decurtato delle voci di costo inammissibili (cfr. Linee guida alla predisposizione delle proposte progettuali)*

Decreto 05 dicembre 2001 - Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile

Graduatoria finale con indicazione del contributo concesso - AZIONE B

ID	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	POSIZIONE IN GRADUATORIA (punteggio)	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO CONCESSO
32	MATER	Valorizzazione dell'Ecologia nella creazione e Gestione di imprese Agrituristiche e di turismo rurale	1° (86p.)	140.000,00	140.000,00
80	TQM CONSULT S.p.A.	Nuove attività di impresa sostenibile nel settore del turismo ambientale e culturale	2° (77p.)	149.040,00	149.040,00
133	ATI nc - Capofila A.G.C.I. Lazio	FOR.T.I.S. - Formazione per il Turismo Integrato e Sostenibile	3° (64p.)	90.495,20	90.495,20
TOTALI				379.535,20	379.535,20

Decreto 05 dicembre 2001 - Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile

Graduatoria finale con indicazione del contributo concesso - AZIONE C

ID	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	POSIZIONE IN GRADUATORIA (punteggio)	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO CONCESSO *
51	Sudgest S.c.p.A.	Esperto Ambientale	1° (92p.)	149.321,10	149.321,10
128	C.I.R.A.M.	Esperti di Management dell'Ambiente	1° (92p.)	135.884,00	135.384,00
106	Consorzio Ventuno	Corso di formazione per Consulenti Ambientali	3°(91p.)	149.066,00	148.568,00
118	ATI nc - Capofila Osservatorio Regionale Siciliano per l'Ambiente	Progetto MSGA - Master in Management dei Sistemi di Gestione Ambientale	4°(90p.)	108.300,00	108.300,00
75	ATI nc - Capofila FAST	Consulente di impresa per la tutela dell'ambiente e per la gestione dei rifiuti	5°(89p.)	130.675,00	130.675,00
79	STOA' S.c.p.A.	Analista di sistemi di sviluppo sostenibile per le PMI	6°(85p.)	120.107,00	117.942,00
93	Qualiform s.a.s.	Progettisti Sistemi di gestione Ambientale ISO 14000/EMAS II	7°(84p.)	149.550,00	148.200,00
82	Garcia s.n.c.	Percorsi di formazione tecnica e gestionale per la progettazione eco-compatibile nel comparto agricolo	8°(82p.)	149.841,00	121.441,00
116	TQM CONSULT S.p.A.	Servizi reali di sostegno e sviluppo delle imprese turistiche sostenibili	9°(80p.)	149.640,00	149.640,00
67	Sudgest S.c.p.A.	Formazione di 10 consulenti per l'assistenza alle imprese in materia di certificazione e sistemi di gestione ambientale	10°(78p.)	143.855,00	143.855,00
2	Azienda Sperimentale Tadini	Negoziatore e comunicatore ambientale per lo sviluppo sostenibile	11°(73p.)	150.000,00	148.427,00
76	Consorzio Ventuno	Formazione e start up di nuove iniziative consulenziali in campo ambientale	12°(72p.)	149.484,00	149.484,00
36	MATER	Esperto in valutazione di impatto ambientale	13°(70p.)	140.000,00	120.000,00
41	Consorzio Interprovinciale Alto Calore	Formiamo Operatori Ambientali	14°(65p.)	148.250,00	133.350,00
109	Isfid s.c.r.l.	Consulente Ambientale Globale Junior	15°(63p.)	128.700,00	128.700,00
130	TQM CONSULT S.p.A.	Consulenti esperti in sostenibilità ambientale	16°(62p.)	145.260,00	144.760,00
16	TQM CONSULT S.p.A.	Tecnici esperti della produzione olivicola sostenibile	17°(61p.)	149.160,00	148.180,00
TOTALI				2.398.096,10	2.327.207,10

* Il contributo concesso è pari al "contributo richiesto" decurtato delle voci di costo inammissibili (cfr. Linee guida alla predisposizione delle proposte progettuali)

03A02608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002.

Utilizzo dello stanziamento di 10,329 milioni di euro di cui alla legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica popolare cinese. (Deliberazione n. 87/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (cooperazione allo sviluppo), vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27, concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 15161/2002, è stata apportata nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive - capitolo n. 8311 (U.P.B. 5232) «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in termini di competenza e cassa, per l'anno finanziario 2002, di 10,329 milioni di euro rinvenienti dalle giacenze di cui al predetto Fondo rotativo per la cooperazione;

Tenuto conto che la maggiore apertura agli scambi internazionali determinata dall'ingresso della Repubblica popolare cinese nella Organizzazione mondiale per il commercio (O.M.C.), è destinata a determinare un sensibile incremento delle transazioni commerciali e dei flussi degli investimenti diretti verso quel Paese, del quale possono prioritariamente beneficiare le piccole e medie imprese italiane;

Considerata, pertanto, l'opportunità di destinare lo stanziamento di 10,329 milioni di euro, di cui alla legge n. 266/1999 sopra citata, a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica popolare cinese, attraverso l'intervento della Simest S.p.a.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Lo stanziamento di 10,329 milioni di euro, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, disponibile per l'esercizio finanziario 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, viene destinato al finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica popolare cinese da parte di piccole e medie imprese italiane.

2. Alle partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. mediante l'utilizzo dell'importo sopra indicato, non si applicheranno i limiti di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dall'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, citato nelle premesse.

3. Con apposito provvedimento, il Ministero delle attività produttive disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo dello stanziamento in questione.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 44

03A02406

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

zionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 23 gennaio 2003 per l'assemblea del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 23 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A02607

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2003.

Sospensione dei lavori per periodi superiori ad un quarto del tempo contrattuale e rapporto tra i tempi degli adempimenti contabili e degli adempimenti tecnici. (Determinazione n. 3/2003).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso:

A seguito del comunicato «Segnalazioni su fatti specifici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2002, sono giunte a questa Autorità numerose comunicazioni da parte delle stazioni appaltanti relative a sospensioni dei lavori di durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale previsto.

La maggior parte delle segnalazioni pervenute sono state trasmesse da enti locali, cioè comuni (in quota maggioritaria) e province ed, in oltre il 30% dei casi, la motivazione della sospensione è riconducibile a condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

Tuttavia, in molti casi, la sospensione dei lavori era facilmente prevedibile, in quanto la consegna dei lavori è avvenuta proprio nell'imminenza della stagione invernale.

Il problema nodale riguarda, dunque, la programmazione degli interventi da parte delle amministrazioni appaltanti ed, in particolare, il rapporto tra la legislazione contabile (relativa alla contabilità degli enti pubblici) e la normativa che disciplina gli appalti di lavori pubblici, che dovrebbe consentire di organizzare le procedure amministrative in modo tale da consegnare i lavori all'approssimarsi della stagione favorevole (almeno nei casi in cui la durata dei lavori prevista risulti inferiore ad un anno, mentre, per i lavori di durata superiore, è più difficile non incorrere in questo tipo di sospensioni.

Ritenuto in diritto:

La normativa in tema di lavori pubblici attualmente vigente (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 166/2002) prevede che l'*iter* di realizzazione delle opere pubbliche tragga origine dalla predisposizione ed approvazione di un programma triennale e di un elenco annuale di lavori (ne sono esenti soltanto i lavori di importo inferiore o uguale a 100.000 euro), previa redazione di uno studio di fattibilità (per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro) o del progetto preliminare (per i lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro (art. 17, legge n. 109/1994).

Ai sensi dell'art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 lo schema di programma triennale e di aggiornamento annuale devono essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno e quindi deliberati dalle amministrazioni aggiudicatici (diverse dallo Stato) contestualmente al bilancio preventivo dell'ente.

L'art. 162 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prescrive che gli enti locali deliberino annualmente, per l'anno successivo, il bilancio di previsione finanziario, bilancio che ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa (dell'art. 164, secondo comma) lo schema di bilancio annuale, predisposto dall'organo esecutivo deve essere approvato dall'organo consiliare entro il 31 dicembre di ogni anno (combinato disposto degli articoli 174, secondo comma e, 151, primo comma).

Ad oggi, eliminati i controlli sugli atti amministrativi degli enti locali, dopo l'approvazione, da parte dell'organo consiliare, del bilancio preventivo (di cui il programma annuale dei lavori pubblici costituisce parte integrante), entro il 31 dicembre, l'ulteriore requisito di efficacia è soltanto la pubblicazione dell'atto stesso, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi (art. 124).

Se, dunque, l'ente locale abbia concluso l'*iter* di formazione del bilancio preventivo (e la contestuale approvazione del programma dei lavori pubblici da

svolgere nell'anno) entro il mese di gennaio (nei casi in cui non si registrino particolari ritardi o dilazioni), dovrà, a questo punto, attivare le procedure amministrative per giungere all'affidamento dei lavori.

Dovrà, in primo luogo, provvedere alla realizzazione del progetto preliminare (ove non predisposto in precedenza) e di quelli definitivo ed esecutivo, avvalendosi prioritariamente dei propri uffici tecnici o, in carenza di adeguate professionalità interne, degli uffici tecnici di altre pubbliche amministrazioni, o, altrimenti, affidando l'incarico di progettazione a professionisti non dipendenti dell'amministrazione.

In merito all'affidamento degli incarichi di progettazione, il nuovo testo dell'art. 17, legge n. 109/1994 (come novellato dalla legge n. 166/2002) e coordinato con le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevede una complessa e dettagliata disciplina, integrata, altresì, dal decreto legislativo n. 157/1995, di attuazione della direttiva 92/50/CEE (per gli appalti di importo maggiore o uguale ai 200.000 DSP).

La tempistica per l'aggiudicazione dei servizi di progettazione a professionisti esterni è, quindi, condizionata dalla organizzazione interna della Stazione appaltante, dalle caratteristiche dell'intervento e dall'importo del servizio richiesto. A detto termine va poi aggiunto il periodo necessario per lo studio e la redazione dei progetti e per la verifica e l'approvazione degli stessi, nonché per l'acquisizione di tutti i pareri e nulla-osta necessari.

Una volta completata la fase progettuale la stazione appaltante dovrà attivare una delle procedure per la scelta della ditta appaltatrice, tra quelle analiticamente descritte dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che prevede tempi diversi per giungere all'aggiudicazione dei lavori ed alla consegna del cantiere, a seconda della procedura scelta e dell'importo dei lavori.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, si evince che la procedura di affidamento dell'appalto, fino alla consegna dei lavori, richiede tempi non inferiori a qualche mese, anche per interventi di modesta entità (frequenti nei casi in cui la stazione appaltante sia un ente locale), pur scegliendo la procedura più accelerata.

Pertanto, anche se l'ente locale sia riuscito ad approvare il bilancio ed il programma annuale dei lavori entro gennaio, la consegna dei medesimi difficilmente potrà avvenire prima del periodo estivo.

L'analisi che precede dà riscontro alla casistica emersa dalle segnalazioni speciali pervenute a quest'Autorità, che registrano una cospicua percentuale di consegne dei lavori avvenute in prossimità della stagione invernale, per cui è frequente che i lavori, svolti all'aperto ed in zone climatiche sfavorevoli, debbano essere sospesi per condizioni climatiche non idonee alla loro esecuzione a regola d'arte.

Per ovviare a tale situazione non si possono ipotizzare uniformi soluzioni procedurali, a causa della grande variabilità delle caratteristiche dei singoli appalti.

La tempistica degli affidamenti varia, infatti, molto in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, che può comportare la scelta di procedure amministrative e tecniche più o meno articolate.

Inoltre, le «avverse condizioni atmosferiche o stagionali», che non consentono una regolare esecuzione dei lavori, ricorrono non soltanto per il sopravvenire dell'inverno o di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ma anche della stagione estiva, nel caso, ad esempio, di lavori da svolgere in località turistiche, di interventi di piantumazione o sistemazione di aree verdi (da effettuarsi, necessariamente, in periodi dell'anno prestabiliti), o di manutenzione di edifici scolastici (da terminare entro l'inizio dell'anno scolastico).

Nella impossibilità di individuare soluzioni procedurali predefinite, si ritiene necessario che gli atti progettuali prevedano esplicitamente la possibile sospensione dei lavori, determinata da condizioni ambientali sfavorevoli e l'adozione dei provvedimenti atti a minimizzarne le conseguenze negative.

Il progetto esecutivo dovrebbe prevedere, ad esempio, l'esecuzione dei lavori per parti autonome e funzionali ed indicare tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza del cantiere, durante il periodo di sospensione; il capitolato speciale d'appalto dovrebbe, altresì, predefinite i comportamenti da seguire in tali circostanze.

Tali misure sono in grado di limitare gli effetti negativi derivanti da una irregolare esecuzione dell'opera, come l'insorgenza di contenzioso con l'appaltatore, conseguenze per il pubblico erario e disagi per l'utenza.

Dalle considerazioni svolte segue che:

una razionale programmazione di ogni opera pubblica da parte delle Stazioni appaltanti non può prescindere da un'attenta analisi della tempistica di tutte le diverse fasi del procedimento, che tenga conto dei tempi necessari per usufruire dei finanziamenti, per la progettazione dell'opera e per le procedure di affidamento dell'appalto

L'*iter* di realizzazione dell'opera pubblica deve essere, quindi, predefinito, per quanto possibile, in tutte le sue fasi, prevedendo anche le circostanze che possano impedire la regolare esecuzione dei lavori.

Roma, 12 febbraio 2003

Il presidente: GARRI

03A02525

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 6 febbraio 2003.

Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2001, n. 118), per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione;

Considerato che la regione Veneto ha chiesto, con nota del 31 agosto 2001, di esaminare il suddetto atto di indirizzo e coordinamento al fine di risolvere le questioni legate all'applicabilità degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, dello stesso;

Rilevato che la materia «tutela della salute», a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione ricade nella potestà concorrente delle regioni e che, pertanto, si è ritenuto di individuare le modalità applicative dell'atto di indirizzo di cui all'oggetto mediante il presente accordo;

Vista la proposta di accordo in oggetto trasmessa dal Ministero della salute con nota del 29 novembre 2002, che contiene opportuni aggiornamenti degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 del suddetto atto di indirizzo e coordinamento;

Considerato che, in sede tecnica il 15 gennaio 2003, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in esame, che sono state condivise dal rappresentante del Ministero della salute, che si è impegnato a trasmettere nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con nota del 29 gennaio 2003 nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle regioni, nell'esprimere il proprio assenso sullo schema di accordo in oggetto, hanno chiesto che nell'art. 2 del testo dell'accordo di sopprimere, alla prima alinea, le parole «e le Province autonome» e che tale richiesta è stata accolta dal rappresentante del Ministero della salute;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Art. 1.
Ambito dell'accordo

1. Con il presente Accordo si conviene sulle modalità applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000, per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione, compatibili con le norme vigenti.

Art. 2.
Concorso alla spesa

1. Le regioni, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000, riconoscono ai soggetti previsti dallo stesso articolo 2, comma 1 il concorso alle spese di cura all'estero, attenendosi, ai fini delle modalità di calcolo della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, ai seguenti criteri:

a) un concorso pari al 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro 8.000;

b) un concorso pari all'80 per cento della spesa rimasta a carico, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra 8.000 e 13.000 Euro;

c) un concorso pari all'80 per cento delle spese di soggiorno, così come individuate dall'art. 2, comma 1, qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 13.000 Euro.

Art. 3.
Corresponsione degli acconti

1. Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000, l'unità sanitaria locale cor-

risponde, a richiesta dell'assistito, gli acconti previsti dall'art. 6, comma 13 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, e successive modificazioni, computando nell'ambito della spesa sanitaria presumibile le spese di soggiorno, così come individuate nel predetto articolo 2 e rimborsabili nella misura corrispondente, per ciascun Paese considerato, a quella spettante al personale dirigenziale di seconda fascia dello Stato.

2. Ai fini della corresponsione di tali acconti l'unità sanitaria locale si attiene ai seguenti criteri:

a) nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 2 comma 1, lettera *a)*, elevando tale percentuale al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;

b) nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l'erogazione del concorso alla spesa di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

Art. 4.

1. Si conviene che quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000 si riferisce a soggetti comunque autorizzati al ricovero all'estero per cure di neuroriabilitazione presso centri di elevata specializzazione e che dal rimborso delle spese già sostenute si intendono esclusi gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Roma, 6 febbraio 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A02359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0800
Yen giapponese	127,42
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,68530
Corona svedese	9,1930
Franco svizzero	1,4621
Corona islandese	83,72
Corona norvegese	7,7335
Lev bulgaro	1,9533
Lira cipriota	0,58119
Corona ceca	31,822
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,45
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6242
Lira maltese	0,4236
Zloty polacco	4,2423
Leu romeno	35703
Tallero sloveno	213,7320
Corona slovacca	41,845
Lira turca	1785000
Dollaro australiano	1,7653
Dollaro canadese	1,6028
Dollaro di Hong Kong	8,4227
Dollaro neozelandese	1,9300
Dollaro di Singapore	1,8761
Won sudcoreano	1280,88
Rand sudafricano	8,7132

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

03A02851

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 23 del 24 gennaio 2003

Specialità medicinale: TROSYD.

«20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025/;

«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076/;

lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126/.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l., strada statale 156, km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Trosyd, «20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025, Trosyd, «100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076, Trosyd, lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126, prodotti anteriormente al 13 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 381 del 22 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 9 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02508

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stemetil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 26 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: STEMETIL.

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 014284018/;

«10 mg supposte» 5 supposte - A.I.C. n. 014284020/;

«10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 014284032/.

Società: Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr, 5 - 20100 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Stemetil 5 mg compresse rivestite con film 20 compresse - A.I.C. n. 014284018; Stemetil 10 mg supposte 5 supposte - A.I.C. n. 014284020; Stemetil 10 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 014284032 prodotti anteriormente al 13 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento A.I.C. n. 410 del 18 luglio 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ugurol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 50 del 19 febbraio 2003

Specialità medicinale: UGUROL «250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017/ «0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029/.

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Ugurol, «250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 021458017, Ugurol, «0,5/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso, per uso orale o locale» 5 fiale - A.I.C. n. 021458029, prodotti anteriormente al 22 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 337 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 18 febbraio 2003».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02506

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 51

Specialità medicinali: CERVIDIL, GEREF, PROFASI HP, SEROBIF, SEROFENE, STILAMIN, TAMARINE.

Società: Industria farmaceutica Serono S.p.a., via Casilina, 125 - 00176 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità Cervidil 1 candeletta vaginale 1 mg - A.I.C. n. 026028011, Geref 50 mcg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 026976 011, Profasi HP 2000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile, per uso i.m. e s.c. - 2 fiale polvere + 2 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247032, Profasi HP 5000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile, per uso i.m. e s.c. - 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml - A.I.C. n. 003247044, Serobif - 3.000.000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile, 3 flaconi polvere + 3 fiale solvente - A.I.C. n. 028698088, Serofene - 30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 026972012, Stilamin - 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 fiala polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 024724 015, Stilamin - 3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 fiala polvere + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 024724 027, Tamarine - «sorbitolo» sciroppo 140 g - A.I.C. n. 021528106, Tamarine - marmellata 260 g - A.I.C. n. 021528 157, prodotti anteriormente al 5 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 32 dell'8 febbraio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 28 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02505

Comunicato relativo al decreto 20 dicembre 2002, recante l'elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002.

Al fine di uniformare la procedura prevista all'art. 2, comma 2 e comma 4 di cui al decreto 20 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2003 - serie generale - si invitano le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti autorizzati con procedura nazionale e comunitaria (centralizzata e di mutuo riconoscimento) non presenti nel PFN in quanto non commercializzati, con esclusione di quelli classificati in classe H, a comunicare la proposta di prezzo al Ministero dell'economia e delle finanze servizio centrale segreteria Cipe, ufficio sorveglianza farmaci e al Ministero della salute - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio XI, specificando il criterio e il metodo adottato nella formulazione del prezzo proposto (prezzo medio europeo, cut-off, spalmatura, riduzione del 7%, riduzione del 2%, eventuale esclusione della riduzione).

Contestualmente devono essere forniti gli elementi di seguito indicati:

AIC	P.A.	Specialità	Confezione	Prezzo pubblicato in precedenza	G.U. n. e data	Prezzo proposto	Data commercializ.	Criterio determinazione prezzo

Qualora il CIPE riscontri delle inesattezze nel calcolo del prezzo proposto provvede a darne comunicazione all'impresa.

Trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, la proposta si intende accettata.

Le aziende titolari sono tenute alla pubblicazione del prezzo delle specialità medicinali autorizzate sia con procedura nazionale che comunitaria (centralizzata e di mutuo riconoscimento) sulla parte seconda della *Gazzetta Ufficiale*.

Il prezzo così definito entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

03A02635

Comunicato relativo allo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, acquisito al riguardo anche il parere del comitato interministeriale dei prezzi, precisa che lo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere applicato a tutte le specialità medicinali comprese le copie nonché ai medicinali generici.

03A02638

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno) ha adottato il 17 gennaio 2003 ed il 27 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) determinare per le motivazioni espresse in narrativa, per l' anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota del 6,5 per mille da applicare in via generale;

aliquota del 6 per mille sull'abitazione principale e immobili assimilati;

aliquota al 4 per mille per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali o ampliamento di attività esistenti per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza che riporti la data anzidetta) nelle aree dei piani insediamenti produttivi.

L'agevolazione non si applica agli immobili destinati a funzioni di deposito o magazzino, ad eccezione che siano utilizzati per rimessaggio veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate da parte degli autotrasportatori;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti entro il secondo grado;

aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

2) determinare che:

la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia presentata copia del contratto di affitto. Non si applica l'aliquota del 7 per mille in caso di locazione annuale;

l'occupazione di parenti entro il secondo grado sia autocertificata dal contribuente e che alla stessa corrisponda la residenza effettiva;

le attestazioni prodotte siano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso e debbano essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno di imposta. La data di cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro trenta giorni;

3) determinare che:

l'esercizio della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 debba avvenire come disposto dall'art. 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è comunicata all'ufficio tributi al verificarsi.

(Omissis).

1) determinare in € 105,00 la detrazione generale per l' abitazione principale;

2) riconoscere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992,e successive modifiche, ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. da € 105,00 a € 260,00 sulla prima abitazione:

A) Nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina o altra pertinenza quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 2002:

fino a € 9.220,00 lordi per un unico componente;

fino a € 12.475,00 lordi per due componenti;

fino a € 13.820,00 lordi per tre componenti;

fino a € 14.915,00 lordi per quattro componenti.

Ai limiti di reddito suddetti si aggiungono € 550,00 lordi se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap.

Per nuclei familiari con più di quattro componenti si aggiungono € 3.100 lordi per ciascuna persona. Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purché non superiore a € 5.165,00, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili.

B) Particolari situazioni di disagio economico, anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L.

C) Nuclei familiari ricadenti nelle fasce di reddito già previste abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a proprietà indivisa.

Sia nel caso di cui alla lettera *A* che nel caso della lettera *C* l'applicazione del beneficio della detrazione € 260,00 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare (non viene considerata proprietà aggiuntiva la proprietà di «orticelli» comunque non soggetti all'imposta);

2) determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di € 260,00.

La richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre) all'Ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima, via Roma, 5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa già tenere conto della detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

(Omissis).

03A02040

COMUNE DI CAVEZZO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavezzo (provincia di Modena) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

di confermare per l'anno 2003 le aliquote come di seguito riportate:

1) aliquota del 6,9 per mille per la totalità degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;

2) aliquota del 6,3 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purché durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

4) aliquota del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5) aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso;

6) aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero non occupati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di € 155,00;

di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare, purché durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A02041

COMUNE DI COSEANO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Coseano (provincia di Udine) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2003, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota del 5,5 per mille;

la detrazione per abitazione principale di € 103,29;

l'aliquota dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

03A02042

COMUNE DI FLAIBANO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Flaibano (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.):

abitazione principale: 4,5 per mille;

altri immobili: 5 per mille;

detrazione abitazione principale: € 104,00.

(Omissis).

03A02043

COMUNE DI FONDO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fondo (provincia di Trento) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di confermare, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, per l'applicazione dell'I.C.I. l'aliquota I.C.I. in vigore anche per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, con detrazione di € 103,30, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

03A02044

COMUNE DI GOITO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Goito (provincia di Mantova) ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con le seguenti aliquote:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente deliberazione, nella misura del 6,4 per mille;

b) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione (case sfitte);

2) di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di € 130,00.

(Omissis).

03A02045

COMUNE DI GRIMALDI

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Grimaldi (provincia di Cosenza) ha adottato il 31 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

di disporre (confermare) per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille su tutti gli immobili del territorio comunale;

di stabilire che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 102,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A02046

COMUNE DI MARENO DI PIAVE

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mareno di Piave (provincia di Treviso) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di stabilire per il periodo d'imposta 2003, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell'allegato *A* che forma parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO *sub.A* alla deliberazione di giunta comunale n. 187 del 17 dicembre 2002

Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale	Art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	103,29
Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	Art. 1, comma 4-*ter)*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, in legge 24 marzo 1993, n. 75	5,5	103,29
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale	Art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556	5,5	103,29
Abitazione principale soggetti in situazione di disagio economico-sociale	Art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ultimo periodo)	5,5	103,29
Abitazioni recuperate	Art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	5,5	103,29
Abitazione principale anziani o disabili	Art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1993, n. 662	5,5	103,29
Abitazione principale in uso gratuito a parenti	Art. 59, lettera *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	5,5	—
Pertinenze abitazione principale	Art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488	5,5	—
Fabbricati ordinari	Art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	—
Abitazioni locate	Art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556	5,5	—
Abitazioni non locate	Art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	7	—
Abitazioni a disposizione	Art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	7	—
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	—

Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	Detrazione
Fabbricati di categoria D	Art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	—
Fabbricati recuperati	Art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	5,5	—
Aree edificabili	Art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	6	—
Terreni agricoli	Art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	—
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	Art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	—
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	Art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	5,5	—
Enti senza scopo di lucro («ONLUS»)	Art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997	5,5	—

(Omissis).

03A02047

COMUNE DI MASI TORELLO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Masi Torello (provincia di Ferrara) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di fissare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

2) di concedere la maggiore detrazione per l'abitazione principale di € 258,23 ai possessori dei requisiti di cui all'allegato A;

(Omissis).

L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2003, l'aumento della detrazione di € 154,94 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dalla legge per le abitazioni principali, per un totale di detrazione di € 258,23, sull'imposta comunale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'abitazione principale che ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

I destinatari dell'aumento da € 103,29 a € 258,23 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2002, non superiore a € 8.394,47 lordi;

2) pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni persona a carico;

3) portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2002 non superiore a € 8.197,72 lordi;

4) portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti in nucleo familiare non superiore a € 13.556,06 più € 1.037,08 per ogni persona a carico;

5) titolari di assistenza domiciliare a livello comunale a norma del vigente regolamento se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Si precisa che l'agevolazione in questione è subordinata ala condizione che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze: queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano, entro il mese di giugno 2003, all'ufficio tributi del comune di Masi Torello.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2003 già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.

(Omissis).

03A02048

COMUNE DI MASSIMENO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Massimeno (provincia Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di confermare, per le ragioni illustrate in premessa, per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4 per mille;

2) di confermare per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale limitatamente al soggetto passivo d'imposta proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

(Omissis).

03A02049

COMUNE DI MISTERBIANCO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Misterbianco (provincia di Catania) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. Aliquote d'imposta:

a) aliquota abitazione principale: 5 per mille;

b) aliquota unità immobiliari iscritte alla categoria catastale D: 7 per mille;

c) aliquota unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*: 6 per mille.

2. Detrazioni d'imposta:

a) detrazione abitazione principale: € 180,75;

b) detrazione di € 258,22 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare € 51.645,69:

*sub.*1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale;

*sub.*2) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidità al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile IRPEF 2002 non superi € 12.911,42 oltre € 516,46 per ogni familiare a carico;

*sub.*3) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno dodici mesi al 31 maggio 2002, con reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF 2002 non superiore ad € 6.197,48 oltre € 516,46 per ogni familiare a carico.

La fruizione della detrazione di cui al punto *b)* è subordinata alla presentazione di istanza in carta semplice, attestante la sussistenza dei relativi requisiti (anche mediante auto-certificazione), indirizzata all'ufficio tributi dell'ente, entro e non oltre il termine di versamento della prima rata dell'imposta per l'anno 2003.

(Omissis).

03A02050

COMUNE DI MONBAROCCIO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monbaroccio (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di confermare, per l'anno 2003, le aliquote nonché le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle stesse misure deliberate nell'anno 2002, come sotto specificato:

abitazione principale:

aliquota: 5 per mille;

detrazione: € 103,29;

altri fabbricati: aliquota 7 per mille.

Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta: figli e/o genitori.

Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di € 103,29, anche quelle catastalmente suddivise in più unità immobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un unica unità abitativa.

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata; sulla medesima abitazione si applica l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

03A02051

COMUNE DI MOMO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Momo (provincia di Novara) ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. già in vigore nel 2002, pari al 4,5 per mille, da calcolarsi sugli immobili ricadenti nel territorio comunale.

(Omissis).

03A02052

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Passignano sul Trasimeno (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 5 per mille;

per tutti gli altri immobili quali seconde case, negozi, terreni, ecc. nella misura del 7 per mille;

2) di dare atto che la determinazione delle aliquote come sopra illustrato è giustificata dalla necessità di garantire il pareggio economico-finanziario emergente dalla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2003 e che stanti le particolari e straordinarie esigenze del bilancio stesso non risulta possibile prescindere da tali determinazioni;

3) di determinare come segue l'elevazione delle detrazione per l'abitazione di diretto utilizzo:

1) la detrazione è elevata € 154,94 per unità immobiliari aventi valore imponibile ai fini I.C.I. non superiore a € 77.468,53 possedute da soggetti il cui reddito complessivo presunto riferito all'intero nucleo familiare di convivenza e all'anno di applicazione del tributo non risulti superiore ai limiti seguenti:

un componente il nucleo familiare: € 12.911,42;

due componenti il nucleo familiare: € 17.559,53;

tre componenti il nucleo familiare: € 20.658,28;

quattro componenti il nucleo familiare: € 23.240,56;

cinque componenti il nucleo familiare: € 25.822,84.

La elevazione della detrazione potrà applicarsi ai nuclei familiari che possiedono solamente l'immobile adibito a propria abitazione e relativa pertinenza e non possiedono altre unità immobiliari adibite ad abitazioni o usi commerciali e servizi produttivi, nonché aree edificabili.

(Omissis).

03A02053

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Salerano sul Lambro (provincia di Lodi) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 in conformità a quanto descritto in narrativa e precisamente:

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille;

detrazione (abitazione principale e pertinenze): € 103,29.

(Omissis).

03A02054

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Donato Val di Comino (provincia di Frosinone) ha adottato il 1° febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:

per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;

per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

detrazione per l' abitazione principale: € 118,78;

terreni edificabili: 5 per mille.

(Omissis).

03A02055

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Polo d'Enza (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

2) aliquota agevolata nella misura del 5,7 per mille da applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente);

unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);

abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore (previa presentazione al comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);

le pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di categoria C/6 o C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

3) aliquota agevolata dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili di cui all'art. 18 del regolamento I.C.I. - l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4) aliquota maggiorata del 7 per mille da applicare alle seguenti tipologie:

alloggi non locati, di cui all'art. 7 comma 1 del regolamento I.C.I. ossia l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi;

immobili rientranti nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/1 (opifici), non utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, non locati, in rapporto al periodo di non utilizzo.

5) detrazione di imposta di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 14 regolamento I.C.I.), con la possibilità di detrarre, limitatamente alle pertinenze di cui al punto 2 della presente deliberazione, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

(Omissis).

03A02056

COMUNE DI SAN QUIRINO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Quirino (provincia di Pordenone) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per l'abitazione principale con una riduzione fino alla concorrenza del suo ammontare € 129,00 rapportata ad anno e *pro quota* in caso di pluralità di soggetti passivi;

2) di precisare che per, i terreni agricoli, e gli altri fabbricati l'aliquota I.C.I. rimane fissata nella misura del 5,5 per mille come stabilito per l'anno 2002 con delibera del consiglio comunale n. 17 del 15 febbraio 2002;

3) di fissare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, per le aree fabbricabili;

4) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabilità è accertata secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

5) di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6) di precisare che per il recupero del patrimonio edilizio si intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di nuove unità abitative all'interno dei piani di recupero o in zone estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi.

(Omissis).

03A02057

COMUNE DI SUISIO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Suisio (provincia di Bergamo) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1) è confermata per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota del 6 per mille per abitazione principale e sue pertinenze; l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

2) è confermata ai fini dell'I.C.I. per anno 2003 la quota di € 129,11 quale detrazione spettante a tutti coloro che occupano immobili adibiti ad abitazione principale, siano essi proprietari o titolari di altri diritti reali.

(Omissis).

03A02058

COMUNE DI TARVISIO

Determinazioni delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Tarvisio (provincia di Udine) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote differenziate da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, nella misura del 6,8 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, degli istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonché nei confronti dei casi di estensione come previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento comunale sull'I.C.I.;

c) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, da applicarsi per gli immobili utilizzati come insediamenti produttivi ed iscritti al catasto urbano nelle categorie D (da D/1 a D/12), B (da B/1 a B/8), C/1 (negozi) ed A/10 (uffici e studi privati).

Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale intesa quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi famigliari dimorano abitualmente in € 155,00.

(Omissis).

03A02059

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501053/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.